

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale** 1
- Regolamento (CE) n. 467/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
- Regolamento (CE) n. 468/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 93ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 9
- Regolamento (CE) n. 469/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 46ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 11
- Regolamento (CE) n. 470/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 265ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 471/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 472/2002 della Commissione, del 12 marzo 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari ⁽¹⁾** 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego di composti di rame** 21

Prezzo: 18 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 474/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio	25
★ Regolamento (CE) n. 475/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, relativo alla sospensione dell'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili	26
Regolamento (CE) n. 476/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001	28
Regolamento (CE) n. 477/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001	29
Regolamento (CE) n. 478/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001	30
Regolamento (CE) n. 479/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001	31
Regolamento (CE) n. 480/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001	32
Regolamento (CE) n. 481/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la 285ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	33
Regolamento (CE) n. 482/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, recante decisione di non accettare offerte presentate nell'ambito della ventunesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001	34
Regolamento (CE) n. 483/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	35
★ Direttiva 2002/26/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari ⁽¹⁾	38
★ Direttiva 2002/27/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾	44

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2002/223/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) riguardante un contributo supplementare nel 2001 per il periodo 1999-2001, nel quadro della convenzione CE-UNRWA attualmente in vigore	46
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) riguardante un contributo supplementare nel quadro dell'attuale convenzione CE-UNRWA per il periodo 1999-2001	47
Commissione	
2002/224/CE:	
* Decisione della Commissione, del 19 settembre 2001, relativa all'aiuto di Stato concesso dall'Italia ad Enichem SpA ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 2902]	49
2002/225/CE:	
* Decisione della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa norme specifiche per l'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio per quanto concerne i tenori massimi e i metodi d'analisi di talune biotossine marine in molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1001]	62
2002/226/CE:	
* Decisione della Commissione, del 15 marzo 2002, che stabilisce speciali controlli sanitari applicabili alla raccolta e alla lavorazione di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno amnesico («Amnesic Shellfish Poison» — ASP) che superi il limite fissato dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1009]	65
2002/227/CE:	
* Decisione della Commissione, del 13 marzo 2002, che riconosce la creazione e la corretta entrata in funzione del sistema di controllo della buona prassi di laboratorio (BPL)	67
2002/228/CE:	
* Decisione della Commissione, del 14 marzo 2002, relativa all'accettazione di cinque centri di prova israeliani risultati conformi ai requisiti della buona prassi di laboratorio (BPL) nei rispettivi settori di competenza	68

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 466/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 1° marzo 2002

che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

necessità di un sostegno adeguato, compreso un finanziamento comunitario alle ONG.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato prevede lo sviluppo e l'attuazione di una politica ambientale comunitaria e stabilisce gli obiettivi e i principi che devono ispirare tale politica.
- (2) Il programma di azione introdotto dalla decisione del Consiglio 97/872/CE, del 16 dicembre 1997, concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale ⁽⁴⁾ termina il 31 dicembre 2001. Il programma è stato valutato dalla Commissione e dai beneficiari, attuali e precedenti, che si sono dichiarati molto favorevoli a una sua continuazione o revisione.
- (3) Il Sesto programma di azione per l'ambiente riconosce la necessità di dare maggiore potere ai cittadini e le misure proposte prevedono un dialogo ampio e approfondito con i soggetti interessati della politica ambientale. Per consentire alle organizzazioni non governative (in prosieguo denominate «ONG») di partecipare a questo dialogo, il Sesto programma per l'ambiente prevede la

- (4) Le ONG attive nel campo della protezione ambientale hanno già dimostrato di poter contribuire alla politica ambientale della Comunità, quale stabilita all'articolo 174 del trattato, attraverso una partecipazione attiva a concrete misure di protezione ambientale e attività di sensibilizzazione alla necessità di tutelare l'ambiente in un'ottica di sviluppo sostenibile. Possono partecipare a questo programma anche le ONG attive nel campo della protezione degli animali, a condizione che tali attività siano volte al raggiungimento di obiettivi di protezione dell'ambiente.
- (5) Le ONG sono essenziali per coordinare e convogliare verso la Commissione l'informazione e le opinioni sulle prospettive nuove ed emergenti, ad esempio in materia di protezione della natura e problemi ambientali transfrontalieri, che non sono, ad esempio o non possono essere, pienamente trattati a livello degli Stati membri o a livello inferiore. Le ONG sono ben informate sulle preoccupazioni del pubblico in materia ambientale e possono quindi promuovere queste opinioni e riferirle alla Commissione.
- (6) Le ONG ambientali partecipano a gruppi di esperti e a comitati di preparazione e attuazione delle istituzioni comunitarie, apportando un contributo importante alle politiche, ai programmi e alle iniziative della Comunità e al necessario equilibrio di interessi tra i vari soggetti in campo ambientale, tra cui industria/commercio, sindacati e gruppi di consumatori.
- (7) Si dovrebbero promuovere le ONG capaci di stimolare uno scambio su prospettive, problemi e possibili soluzioni e diporre in essere attività significative riguardo a problemi ambientali con una dimensione comunitaria, con la partecipazione di soggetti interessati a livello nazionale, regionale e locale. Saranno pertanto prese in considerazione soltanto le ONG e le reti di ONG attive a livello europeo.

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 125.

⁽²⁾ Parere espresso il 18 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 354 del 30.12.1997, pag. 25.

- (8) L'espansione geografica del programma è necessaria per includere le ONG dei paesi candidati all'adesione, considerata la loro importanza per ottenere l'accettazione pubblica dell'«acquis» ambientale e rafforzarne l'attuazione.
- (9) Alla luce dell'esperienza acquisita nei primi tre anni di attuazione della presente decisione, dovrebbe essere effettuata una valutazione del funzionamento del programma per deciderne la continuazione.
- (10) Gli stanziamenti annuali sono stabiliti dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio.
- (11) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾,
- b) deve essere attiva a livello europeo, a titolo individuale o attraverso varie associazioni coordinate, con una struttura (base di membri) ed attività che coprano almeno tre paesi europei. Tuttavia, è accettabile la presenza in due paesi europei, purché l'obiettivo primario delle attività sia sostenere lo sviluppo e l'attuazione della politica ambientale comunitaria, come descritto nell'articolo 1, paragrafi 2 e 3;
- c) le sue attività devono soddisfare in particolare i principi inerenti al Sesto programma di azione per l'ambiente ed essere in linea con le aree prioritarie individuate all'articolo 5;
- d) deve essere legalmente costituita da più di due anni e i suoi conti annuali devono essere stati certificati da un revisore ufficiale per i due anni precedenti. In caso di circostanze eccezionali, la Commissione può concedere una deroga a tali due requisiti a patto che ciò non comprometta la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Articolo 3

DECIDONO:

Articolo 1

1. È istituito un programma di azione comunitario che promuove le organizzazioni non governative (ONG) attive principalmente nel campo della protezione ambientale.

2. L'obiettivo generale del programma è la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione e del miglioramento ambientali a livello europeo. Tali attività dovrebbero comportare il contributo, o la capacità di contribuire, allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione ambientale comunitaria nelle varie regioni dell'Europa.

3. Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale della Comunità in materia ambientale, garantendone l'adeguata rappresentanza alle riunioni di consultazione dei soggetti interessati e alle audizioni pubbliche. Il programma contribuisce inoltre al rafforzamento di piccole associazioni regionali o locali impegnate nell'applicazione dell'«acquis» comunitario in materia di ambiente e sviluppo sostenibile nel contesto in cui operano.

Articolo 2

Per ottenere una sovvenzione, una ONG deve presentare le seguenti caratteristiche ed essere conforme all'allegato:

- a) deve essere un'entità giuridica indipendente senza fini di lucro, attiva principalmente nel settore della protezione e del miglioramento ambientale, con finalità ecologiche al servizio della collettività e in un'ottica di sviluppo sostenibile;

Il programma è aperto alla partecipazione di ONG europee stabilite:

- a) negli Stati membri;
- b) nei paesi associati all'adesione ⁽²⁾, conformemente alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;
- c) a Cipro, a Malta o in Turchia, conformemente alle condizioni e procedure che saranno convenute con questi paesi; o
- d) nei paesi balcanici che fanno parte del processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale ⁽³⁾, conformemente alle condizioni e procedure che saranno convenute con questi paesi.

Articolo 4

1. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, concernente le sovvenzioni per l'anno civile successivo, entro il 30 settembre di ogni anno. Inoltre la Commissione impiega altri strumenti appropriati disponibili, inclusi i mezzi elettronici, per far sì che il programma sia noto a potenziali beneficiari.

2. L'invito a presentare proposte comprende un pacchetto informativo e stabilisce i criteri di ammissibilità, selezione e assegnazione (incluse precisazioni sul sistema di ponderazione proposto) e la procedura di presentazione delle domande, valutazione e approvazione.

⁽²⁾ Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

⁽³⁾ Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania, Repubblica federale di Jugoslavia, Bosnia-Erzegovina e Croazia.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

3. Dopo la valutazione delle proposte la Commissione decide, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tranne eventuali ritardi nell'adozione del bilancio comunitario, quali organizzazioni riceveranno il finanziamento nell'anno successivo. La decisione dà luogo ad un accordo tra la Commissione e il beneficiario in cui sono stabiliti l'importo massimo della sovvenzione, le modalità di pagamento, le misure di controllo e monitoraggio e gli obiettivi da raggiungere con la sovvenzione. I pagamenti sono effettuati immediatamente.

Articolo 5

1. Considerata l'importanza dello sviluppo sostenibile e della salute e della qualità della vita dei cittadini europei, il sostegno a titolo del presente programma è mirato in particolare alle aree prioritarie del sesto programma di azione in materia di ambiente, raggruppate come segue sotto quattro voci principali:

- a) limitare il cambiamento climatico;
- b) natura e biodiversità — proteggere una risorsa senza eguali;
- c) salute e ambiente;
- d) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.

Il sesto programma di azione in materia di ambiente sarà oggetto di una revisione nel quarto anno di applicazione e sarà eventualmente aggiornato e modificato per tener conto di nuovi sviluppi e nuove informazioni.

Oltre alle aree sopra citate, sono anche considerati prioritari l'educazione ambientale e l'attuazione e il controllo della legislazione ambientale comunitaria.

2. La procedura di selezione ed assegnazione si svolge in quattro tappe, come illustrato nella parte A dell'allegato.

Articolo 6

1. Una sovvenzione non supera il 70 % delle spese medie annue ammissibili dell'organizzazione candidata, verificate nei due anni precedenti, nel caso di ONG basate nella Comunità, o l'80 % nel caso di ONG basate nei paesi candidati all'adesione e nei paesi balcanici, e non supera l'80 % delle spese ammissibili dell'organizzazione candidata per l'anno in corso.

L'importo è determinato annualmente secondo un sistema fisso di ponderazione che tiene conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 5 e alla parte A dell'allegato e dei principi indicati nella parte C dell'allegato.

2. Un beneficiario ai sensi del presente programma è libero di usare la sovvenzione per coprire le sue spese ammissibili come ritiene opportuno, nel corso dell'anno oggetto di finan-

ziamento. Sono considerate ammissibili tutte le spese a carico del beneficiario durante l'anno della sovvenzione, ad eccezione di quelle specificate nella parte D, sezione 2 dell'allegato. Il beneficiario può anche destinare fondi a partner od organizzazioni aderenti, in conformità di quanto specificato nel programma di lavoro approvato.

3. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto quando la dichiarazione finanziaria verificata è stata accettata dalla Commissione, con la garanzia che i finanziamenti comunitari sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nel Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽¹⁾.

Il pagamento finale è ridotto in conseguenza se il totale delle sovvenzioni comunitarie derivante da questo e da altri programmi supera l'80 % delle spese ammissibili verificate del beneficiario per l'anno.

4. Inoltre se la dichiarazione finanziaria verificata dell'anno della sovvenzione mostra che le entrate totali del beneficiario, a parte le entrate regolarmente accantonate per le spese non ammissibili, superano le spese ammissibili, il pagamento finale è ridotto oppure, se necessario, l'importo in eccesso è recuperato in conseguenza. Conformemente all'articolo 256 del trattato, gli ordini di riscossione costituiscono titolo esecutivo.

5. Per garantire l'efficacia delle sovvenzioni alle ONG ambientali, la Commissione prende le misure necessarie per verificare che un'organizzazione selezionata continui a soddisfare i requisiti per l'assegnazione della sovvenzione durante tutto l'anno della sovvenzione. Sono in particolare introdotti un regime sistematico per monitorare le prestazioni dei beneficiari durante l'anno della sovvenzione e una valutazione ex post delle prestazioni.

6. La Commissione comunica alle ONG escluse i motivi per cui esse non rispondono ai requisiti, fornendo informazioni sufficienti a consentire loro di identificare le necessità di riforma prima di presentare nuove domande.

Articolo 7

1. Il presente programma comincia il 1° gennaio 2002 e termina il 31 dicembre 2006.

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2002 — 2006 è pari a EUR 32 milioni.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 8

1. Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità rispetto a frodi e altre irregolarità, la Commissione può effettuare controlli ad hoc ed ispezioni nell'ambito del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾. Ove opportuno l'Ufficio europeo antifrode (OLAF) svolge indagini che sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2000 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

2. Il beneficiario della sovvenzione tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento, tutta la documentazione di riferimento, tra cui il bilancio certificato, concernente la spesa incorsa nell'anno della sovvenzione. Il beneficiario della sovvenzione provvede affinché, se del caso, la documentazione di riferimento in possesso dei partner o membri sia a disposizione della Commissione.

Articolo 9

1. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti, quale risulta dalle relazioni obbligatorie, può comportare l'inammissibilità al finanziamento nell'ambito del presente programma per l'anno successivo. Il mancato raggiungimento dei risultati ripetuto per due anni successivi ha come conseguenza l'inammissibilità per gli anni restanti del programma.

2. Se una ONG diventa oggetto di un ordine di riscossione della Commissione a causa di irregolarità intenzionali, irregolarità dovute a negligenza o frode, essa è automaticamente esclusa dal finanziamento per gli anni restanti del programma.

3. Se la Commissione scopre irregolarità, cattiva gestione o frodi in relazione ad una sovvenzione, tramite audit o controlli ad hoc, al beneficiario sono applicate una o più delle seguenti misure amministrative e sanzioni, proporzionalmente alla gravità del caso (e con il diritto di impugnare la decisione):

- a) annullamento della sovvenzione;
- b) pagamento di una multa fino al 50 % dell'importo dell'ordine di riscossione;
- c) esclusione da altri possibili finanziamenti comunitari per gli anni restanti del programma;
- d) esclusione dai pertinenti meccanismi di dialogo della Commissione, per gli anni restanti del programma.

Articolo 10

Un elenco dei beneficiari che saranno finanziati nell'ambito del presente programma, con indicazione dell'importo assegnato, è

pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione presenta una relazione agli Stati membri e al Parlamento europeo sulla procedura di assegnazione di sovvenzioni per l'anno in corso, nonché sui risultati delle sovvenzioni concesse per l'anno precedente. La relazione contiene l'esposizione della metodologia utilizzata dalla Commissione per selezionare i beneficiari nell'anno in corso. La Commissione indice, entro il 30 giugno di ogni anno, una riunione cui partecipano le parti interessate allo scopo di discutere la relazione.

Al più tardi il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma durante i primi tre anni corredata, se opportuno, da proposte di adeguamenti nell'ottica di continuare o meno il programma. Questa relazione è basata sulle relazioni concernenti le prestazioni dei beneficiari e valuta, in particolare, la loro efficacia a contribuire agli obiettivi enunciati nell'articolo 1 e nell'allegato.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, conformemente al trattato, decidono sulla continuazione del programma a decorrere dal 1° gennaio 2007. Prima di presentare proposte a tal fine, la Commissione svolge una valutazione esterna dei risultati conseguiti dal programma.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 1° marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE MIGUEL

ALLEGATO

A. LE QUATTRO TAPPE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ED ASSEGNAZIONE

- 1) Eliminazione delle domande non conformi ai requisiti tecnici/amministrativi di richiesta di finanziamento nell'ambito del presente programma. In particolare, non sono ammissibili al presente programma domande incomplete o insufficientemente dettagliate, o domande non completate secondo le istruzioni del modulo di domanda o che sono state presentate dopo la scadenza stabilita.
- 2) Eliminazione delle domande non conformi ai requisiti di ammissibilità indicati agli articoli 2 e 3.
- 3) Valutazione comparativa delle restanti domande ammissibili rispetto ai criteri seguenti, ulteriormente specificati nella parte B seguente:
 - a) rispondenza della candidatura, e più in particolare del programma di lavoro proposto, agli obiettivi del programma descritti all'articolo 1 e alle priorità del programma descritte all'articolo 5;
 - b) gestione e qualità del prodotto;
 - c) raggio di azione, efficacia, efficienza.Ad ogni candidato sarà assegnato un punteggio comparativo.
- 4) Determinazione del gruppo di domande che entreranno nella procedura di assegnazione, conservando soltanto quelle che hanno ottenuto punteggi superiori a soglie stabilite dalla Commissione.

B. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati che hanno superato le due prime fasi di selezione di cui alla parte A sono esaminati in relazione ai criteri seguenti.

1. Rispondenza della domanda agli obiettivi del programma

La domanda, compreso il programma di lavoro proposto, sarà valutata con riferimento alle seguenti caratteristiche del candidato:

- a) Pertinenza politica (in relazione a: Sesto programma di azione per l'ambiente, nuova governance europea, sviluppo sostenibile, allargamento, stabilizzazione e processo di associazione dei paesi dell'Europa sud-orientale, sviluppo della partnership euromediterranea, integrazione e parità di genere).
- b) Pertinenza e impatto potenziale della partecipazione all'elaborazione e all'attuazione della politica ambientale della Comunità.
- c) Capacità di farsi interprete delle preoccupazioni del pubblico in diverse regioni d'Europa e di presentare idee e proposte per la soluzione di problemi ambientali.
- d) Pertinenza nelle azioni di sensibilizzazione all'ambiente e di potenziamento della conoscenze, in generale e in relazione alle politiche ambientali della Comunità.
- e) Capacità di sviluppare reti tra organizzazioni degli Stati membri e organizzazioni dei paesi candidati all'adesione, incoraggiare la cooperazione con organizzazioni del settore pubblico e privato, attrarre cofinanziamenti da fonti esterne.

Per ciascuna delle caratteristiche di cui sopra, è esaminata la capacità del candidato a svolgere i ruoli ONG associati indicati negli esempi riportati nella parte D.

2. Gestione e qualità del prodotto

Le caratteristiche da valutare comprendono:

- a) Struttura organizzativa, dotazione adeguata di personale e gestione delle risorse umane.
- b) Processo decisionale interno, relazioni con i membri, inclusi gli accordi per assicurare l'adesione dei membri agli sviluppi politici e alle dichiarazioni politiche.
- c) Approccio strategico, orientamento sugli obiettivi e prassi di pianificazione.
- d) Amministrazione, controllo di bilancio e gestione finanziaria.
- e) Modalità di relazione (a livello interno ed esterno).
- f) Autovalutazione e controllo di qualità, feedback di esperienza (apprendimento).
- g) Competenza tecnica/scientifica.

3. Raggio di azione, efficacia, efficienza

Le caratteristiche da valutare comprendono:

- a) Visibilità generale dell'organizzazione e delle sue attività.
- b) Relazioni esterne e efficacia (con altri soggetti che trattano l'ambiente come autorità locali e regionali, imprese e industrie, gruppi di consumatori, sindacati, altre ONG e il pubblico in generale).

C. DETERMINAZIONE DELLE SOVVENZIONI

La sovvenzione è calcolata sulla base del totale delle spese ammissibili del candidato previste per l'anno di sovvenzione, tenendo espressamente conto delle sue spese medie verificate nei due anni precedenti e secondo i principi seguenti:

- 1) A parità di tutti gli altri parametri, l'importo della sovvenzione per le ONG con volumi maggiori di attività pertinenti (misurate in base al valore medio delle loro spese annuali verificate dei due anni precedenti e al totale delle spese ammissibili previste per l'anno di sovvenzione) sarà di norma più elevato degli importi delle sovvenzioni per le ONG con volumi inferiori di attività pertinenti. Tuttavia, la distribuzione sarà effettuata su base non lineare e di conseguenza i beneficiari con volumi inferiori di attività pertinenti riceveranno una percentuale di sostegno relativamente più elevata.
- 2) A parità di tutti gli altri parametri, le ONG che ricevono un punteggio comparativo più elevato nella valutazione riceveranno importi superiori delle ONG con un punteggio inferiore.
- 3) Se una ONG ha chiesto un importo specifico, in nessun caso la sovvenzione concessa supera tale importo.

D. SPESE AMMISSIBILI

- 1) Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario durante l'anno per cui è accordata la sovvenzione, ad eccezione di quelle elencate al punto 2. Le spese ammissibili potrebbero includere alcune delle seguenti attività, citate a titolo esemplificativo:
 - a) coordinare e riferire alla Commissione le informazioni e i pareri basati sulle preoccupazioni e opinioni del pubblico in merito alle prospettive nuove e emergenti che non possono essere o non sono trattate integralmente a livello dello Stato membro o ad un livello appropriato;
 - b) effettuare le ricerche e i lavori preparatori necessari per la partecipazione a gruppi di esperti, a comitati delle istituzioni comunitarie incaricati della preparazione e dell'attuazione, apportando in tal modo un importante contributo alle politiche, ai programmi e alle iniziative comunitarie, nonché il necessario equilibrio rispetto agli interessi di altri soggetti in campo ambientale, quali l'industria/le imprese, i sindacati, i gruppi di consumatori;
 - c) stimolare lo scambio di opinioni tra i soggetti interessati a livello nazionale, regionale e locale sui problemi e le possibili soluzioni inerenti a questioni ambientali aventi dimensione comunitaria. Si potrebbe trattare segnatamente di provvedere al trasferimento di conoscenze e di garantire sinergie mediante il networking;
 - d) sensibilizzare il pubblico alle questioni ambientali e approfondire le conoscenze sull'ambiente in generale e in relazione alle politiche ambientali della Comunità;
 - e) creare capacità, al fine in particolare di rafforzare il coinvolgimento delle piccole ONG, delle nuove reti di ONG e delle ONG nei paesi candidati all'adesione e nei paesi balcanici a livello europeo.
 - 2) I pagamenti effettuati dal beneficiario e i contratti aggiudicati a parti terze che comprendono elementi delle categorie seguenti sono considerati non ammissibili:
 - a) spese di rappresentanza, di ospitalità, spese non necessarie o non giustificate;
 - b) spese chiaramente al di fuori del programma di lavoro convenuto del beneficiario per l'anno della sovvenzione;
 - c) rimborsi di debiti, interessi dovuti, perdite riportate;
 - d) costi relativi al capitale investito, investimenti o riserve accantonate per rafforzare le attività del beneficiario;
 - e) contributi in natura;
 - f) spese private;
 - g) attività criminali/illegali.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 467/2002 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	192,8
	204	164,9
	212	169,4
	624	193,8
	999	180,2
0707 00 05	052	175,4
	204	55,3
	624	119,8
	999	116,8
0709 90 70	052	142,3
	204	73,1
	999	107,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	60,7
	204	50,6
	212	46,3
	220	48,8
	600	63,2
	624	85,7
	999	59,2
0805 50 10	052	45,5
	600	49,6
	999	47,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	41,6
	388	110,0
	400	125,8
	404	95,3
	508	77,3
	512	81,8
	528	93,0
	720	115,8
	728	133,7
	999	97,1
	0808 20 50	388
400		134,1
512		71,7
528		76,4
999		91,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 468/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2002

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 93ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 93ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 93ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	85	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	94	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 469/2002 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2002****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 46ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 46ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 12 marzo 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 470/2002 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2002****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 265ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 265ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	105 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	116 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 471/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2002
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2433/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) Per i prodotti indicati sotto i n.ri 1, 3, 4 e 5 della tabella in allegato a questo regolamento, è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive ed a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita sotto i punti 1, 3, 4 e 5 della tabella in allegato a questo regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Per i prodotti indicati sotto il n. 2 della tabella in allegato a questo regolamento, è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita sotto il punto n. 2 della tabella in allegato a questo regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Fatte salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita sotto i punti 1, 3, 4 e 5 della tabella in allegato a questo regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita sotto il punto 2 della tabella in allegato a questo regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 329 del 14.12.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.




Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Articolo fatto di materia plastica alveolare, con spessore di circa 4 mm, (misurante approssimativamente 20 × 24 cm), quasi rettangolare a causa degli angoli arrotondati, coperto su un lato da uno strato di tessuto a maglia stampato a vari colori di circa 0,2 mm</p> <p>(Tappetini per mouse ed articoli simili)</p> <p>(Cfr. fotografia n. 618) (*)</p>	6307 90 10	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 7 (a) e 8 (a) della sezione XI, dalle note 1 e 2 (a) (5) del capitolo 59, dalle note 1 e 2 (a) del capitolo 63 nonché dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 10</p> <p>Si tratta di prodotti «confezionati» ai sensi della nota 7 (a) della sezione XI in quanto le merci sono tagliate in forma diversa da quella quadrata o rettangolare</p> <p>La classificazione nel capitolo 39 è esclusa ai sensi della nota 2 (a) (5) del capitolo 59, in quanto il tessuto a maglia non serve solo da supporto. Vedi anche le note esplicative del capitolo 39 del sistema armonizzato, le considerazioni generali (combinazioni di materie plastiche e tessili), (d)</p> <p>Secondo la nota 8 (a) della sezione XI, gli articoli confezionati rientrano nei capitoli da 61 a 63</p>
<p>2. Articolo fatto di materia plastica alveolare, con spessore di 4 mm, (misurante approssimativamente 20 × 24 cm), quasi rettangolare a causa degli angoli arrotondati, coperto su un lato da uno strato di circa 0,2 mm di tessuto a maglia in tinta unita</p> <p>(Tappetini per mouse ed articoli simili)</p> <p>(Cfr. fotografie n. 612 A + B) (*)</p>	3926 90 99	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 39, dalla nota 1(h) della sezione XI, dalle note 1 e 2(a)(5) del capitolo 59, nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 99</p> <p>La classificazione nella sezione XI è esclusa ai sensi della nota 2 (a) (5) del capitolo 59, in quanto il tessuto a maglia serve solo da supporto. Vedi anche le note esplicative del capitolo 39 del sistema armonizzato, considerazioni generali (combinazioni di materie plastiche e tessili), (d)</p>
<p>3. Rettangolo, di materia plastica alveolare (poliuretano) di spessore di circa 4 mm, (misurante approssimativamente 20 × 21 cm), coperto su un lato da uno strato di circa 0,2 mm di tessuto a maglia stampato a vari colori</p> <p>(Tappetini per mouse ed articoli simili)</p> <p>(Cfr. fotografia n. 619) (*)</p>	5903 20 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 (a) della sezione XI, dalle note 1 e 2 (a) (5) del capitolo 59 nonché dal testo dei codici NC 5903, 5903 20 e 5903 20 90</p> <p>Non si tratta di prodotti «confezionati» ai sensi della nota 7(a) della sezione XI in quanto sono tagliati in forma rettangolare</p> <p>La classificazione nel capitolo 39 è esclusa ai sensi della nota 2 (a) (5) del capitolo 59, in quanto il tessuto a maglia è stampato a vari colori e pertanto non serve solo da supporto. Vedi anche le note esplicative del capitolo 39 del sistema armonizzato, considerazioni generali (combinazioni di materie plastiche e tessili), lettera (d)</p>

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>4. Indumento a maglia leggero per donna o ragazza (86 % nylon, 14 % elastane) in tinta unita, da indossare sulla pelle, che scende appena sotto il busto, senza maniche, con sottili spalline regolabili. È dotato di una scollatura bassa sul davanti e sul dietro, senza apertura. Vi sono bande di tessuto a maglia cucite sul colletto e le ascelle</p> <p>L'indumento è munito di pannelli laterali in maglia ad elasticità variabile, come pure di un rinforzo elasticizzato sul davanti.</p> <p>Vi è una cucitura appena sotto il busto, rinforzata dal lato interno, che segue il profilo naturale del busto</p> <p>Vi è una banda elasticizzata larga circa 2 cm sul bordo inferiore dell'indumento, per garantirne l'aderenza al corpo</p> <p>(Reggiseno)</p> <p>(Cfr. fotografia n. 615) (*)</p>	6212 10 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 a 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nota 2 (a) del combinata 61 nonché dal testo dei codici 6212, 6212 10 e 6212 10 90</p> <p>Il rinforzo elasticizzato sul davanti, che raccoglie il tessuto e contribuisce alla forma convessa delle coppe, determina la separazione dei seni caratteristica di un reggiseno</p> <p>La cucitura segue il profilo del busto e raccoglie il tessuto a formare le coppe</p> <p>Il rinforzo della cucitura all'interno dell'indumento contribuisce ad irrigidirlo e, insieme ai pannelli laterali, fornisce il sostegno necessario per i reggiseni conformemente alle note esplicative del SA relative alla voce 6212, primo paragrafo</p>
<p>5. Articolo confezionato a forma rettangolare (misurante circa 110 × 160 cm) di tessuto (100 % cotone), fissato sui due lati corti del tessuto a ciascuna estremità di un bastone di legno (lungo circa 110 cm) mediante corde intrecciate. A causa della diversa lunghezza delle corde il tessuto ottiene una forma asimmetrica. Sul bastone di legno vi è un dispositivo di fissaggio formato da due corde intrecciate da un anello metallico, che consente all'articolo di essere fissato, ad esempio a un gancio. L'articolo non ha una seduta definita</p> <p>(Articolo simile ad un'amaca)</p> <p>(Cfr. fotografia n. 617) (*)</p>	6306 91 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 7 (e) e 8 (a) della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63 nonché al testo dei codici NC 6306 e 6306 91 00</p> <p>Gli altri tessuti confezionati rientrano nel capitolo 63 ai sensi della nota 8 (a) della sezione XI e della nota 1 del capitolo 63</p> <p>Secondo le regole generali 1 e 6 l'articolo è classificato fra gli oggetti per campeggio, in quanto — viste le sue caratteristiche oggettive — è composto di un tessuto confezionato rettangolare sospeso su entrambi i lati per mezzo di corde intrecciate ed assume la forma del corpo della persona che si siede o si sdraia su di esso, poiché il prodotto non ha una seduta definita. Dato il suo scopo, l'articolo può essere usato all'interno o all'esterno</p> <p>Pertanto, l'articolo deve essere classificato — come un'amaca — fra gli oggetti per campeggio alla voce 6306. Vedi anche le note esplicative della voce 6306, (5), del sistema armonizzato, secondo le quali gli oggetti per campeggio comprendono, fra l'altro, le amache. Inoltre, le note esplicative del capitolo 9403 (altri mobili, ecc.), (e), del sistema armonizzato, escludono le amache dalla voce 9403 e le fanno rientrare — a seconda del materiale di cui sono fatte — nelle voci 6306 o 5608 (reti confezionate)</p>

(*) Le fotografie hanno un carattere puramente indicativo.



REGOLAMENTO (CE) N. 472/2002 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

dopo consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 315/93 prevede che occorre fissare tenori massimi di contaminanti nei prodotti alimentari per tutelare la sanità pubblica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 257/2002 ⁽³⁾, stabilisce tenori massimi per taluni contaminanti nei prodotti alimentari a decorrere dal 5 aprile 2002.
- (3) Alcuni Stati membri hanno adottato, o prevedono di adottare, tenori massimi per le aflatossine nelle spezie e tenori massimi per l'ocratossina A in taluni prodotti alimentari. Date le disparità esistenti fra i regimi giuridici degli Stati membri e le distorsioni della concorrenza che possono conseguire, si rendono necessarie misure comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esistenza di un mercato unico.
- (4) Le aflatossine, e particolarmente l'aflatossina B1, sono sostanze a carattere cancerogeno-genotossico. Per questo tipo di sostanze non esiste alcuna soglia al di sotto della quale non si riscontrino effetti negativi. Pertanto non si può fissare una dose giornaliera tollerabile. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché dei progressi compiuti nelle pratiche di produzione e stoccaggio, non è possibile impedire lo sviluppo delle suddette muffe ed eliminare quindi completamente la presenza di aflatossine nelle spezie. Occorre pertanto fissare limiti al livello più basso ragionevolmente conseguibile.
- (5) I risultati di un programma coordinato di controllo, attuato dagli Stati membri in conformità con la raccomandazione 97/77/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1997, relativa ad un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il

1997 ⁽⁴⁾, sono disponibili fin da quando sono stati fissati i tenori massimi delle aflatossine in altri prodotti alimentari. Essi indicano che varie specie di spezie contengono un tenore elevato di aflatossine. È quindi opportuno stabilire tenori massimi per le specie di spezie che sono utilizzate in grandi quantità ed hanno un'elevata incidenza di contaminazione.

- (6) Anteriormente al 31 dicembre 2003, occorrerebbe riesaminare i tenori massimi tenendo conto delle possibilità di ridurre la contaminazione da aflatossine nelle spezie attraverso miglioramenti delle condizioni di produzione, raccolta e stoccaggio e l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
- (7) L'ocratossina A è una micotossina prodotta da diversi funghi (delle specie *Penicillium* e *Aspergillus*). È naturalmente presente in una serie di prodotti vegetali quali cereali, chicchi di caffè, cacao e frutta secca, in tutto il mondo. È stata individuata in prodotti quali cereali, caffè, vino, birra, succo d'uva e anche in prodotti di origine animale, cioè il rognone dei suini. Le indagini sulla frequenza e sulla concentrazione di ocratossina A in campioni di alimenti e di sangue umano indicano che i prodotti alimentari sono spesso contaminati.
- (8) L'ocratossina A è una micotossina con proprietà cancerogene, nefrotossiche, teratogene, immunotossiche e forse neurotossiche. Nell'uomo è stata associata alla nefropatia. Nell'uomo l'ocratossina A può avere un lungo tempo di dimezzamento.
- (9) Nel suo parere sull'ocratossina A, del 17 settembre 1998, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha ritenuto che sarebbe prudente ridurre il più possibile l'esposizione all'ocratossina A, in modo tale che le esposizioni si avvicinino al limite inferiore della gamma delle dosi giornaliere ammissibili, fissato da altri organismi a 1,2-14 ng/kg peso corporeo/giorno, ad esempio al di sotto di 5 ng/kg peso corporeo/giorno.
- (10) Allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, e nonostante i progressi compiuti nelle tecniche di produzione e stoccaggio, non è possibile impedire completamente lo sviluppo delle suddette muffe. Di conseguenza non è possibile eliminare completamente l'ocratossina A dai prodotti. I limiti vanno pertanto fissati al livello più basso ragionevolmente conseguibile.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 22 del 24.1.1997, pag. 27.

- (11) La fonte principale di assunzione alimentare di ocratossina A è rappresentata dai cereali e dai prodotti a base di cereali. Per evitare per quanto possibile la contaminazione e tutelare il consumatore è fondamentale la prevenzione. Inoltre è opportuno fissare tenori massimi nei cereali e nei prodotti a base di cereali al livello più basso ragionevolmente conseguibile a condizione che vengano previste azioni preventive per evitare la contaminazione in tutte le fasi del processo di produzione e commercializzazione.
- (12) È stata constatata un'elevata contaminazione dei frutti essiccati della vite (uva passa di Corinto, uva passa, uva sultanina) che costituiscono una fonte importante di ocratossina A nella dieta di persone, come i bambini, i cui livelli di consumo di tali prodotti sono elevati. Se da un lato è quindi opportuno fissare un limite tecnologicamente conseguibile mentre resta assolutamente, è dall'altro indispensabile migliorare ulteriormente l'applicazione di procedure più efficaci per ridurre la contaminazione.
- (13) La presenza di ocratossina A è stata rilevata anche nel caffè, nel vino, nella birra, nel succo d'uva, nel cacao e nelle spezie. Indagini e ricerche dovrebbero essere effettuate dagli Stati membri e dalle parti interessate (quali le organizzazioni professionali) per stabilire quali fattori concorrono alla formazione dell'ocratossina A e per definire le misure preventive da adottare per ridurre la presenza di ocratossina A nei summenzionati prodotti alimentari. Per tali prodotti, occorre adoperarsi al massimo nell'ambito della ricerca e delle misure di prevenzione al fine di ridurre il più possibile il tenore di ocratossina A, in attesa di fissare tenori massimi sulla base del principio del livello più basso ragionevolmente conseguibile (ALARA). Se non verrà fatto alcuno sforzo per ridurre il tenore di ocratossina A in alcuni prodotti, sarà necessario stabilire un tenore massimo per tali prodotti al fine di tutelare la sanità pubblica, anche in mancanza di una valutazione di fattibilità tecnologica.
- (14) Il regolamento (CE) n. 466/2001 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 4, paragrafo 2, è modificato come segue:
- la frase introduttiva è sostituita da quella seguente «Per quanto riguarda le aflatossine e l'ocratossina A nei prodotti indicati ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato I, è vietato:»;
 - al punto b) «e 2.1.3» è sostituito da «2.1.3, 2.1.4, 2.2.1 e 2.2.2»;
- 2) all'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 2a:
- «2a. La Commissione riesamina i tenori massimi delle aflatossine fissati al punto 2.1.4. della sezione 2 dell'allegato I entro e non oltre il 31 dicembre 2003 e, se del caso, li riduce per tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecnologiche.
- La Commissione riesamina le disposizioni di cui ai punti 2.2.2 e 2.2.3 della sezione 2 dell'allegato I entro e non oltre il 31 dicembre 2003 per quanto riguarda i tenori massimi di ocratossina A nella frutta secca nell'intento di inserire un tenore massimo per l'ocratossina A nel caffè crudo e torrefatto e nei prodotti a base di caffè, nel vino, nella birra, nel succo d'uva, nel cacao e nei prodotti a base di cacao nonché nelle spezie, tenendo conto delle indagini effettuate e delle misure preventive applicate per ridurre la presenza di ocratossina A nei summenzionati prodotti.
- A tal fine gli Stati membri e le parti interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini effettuate e i progressi compiuti per quanto riguarda l'applicazione delle misure preventive intese ad evitare la contaminazione da ocratossina A.»;
- 3) l'allegato I è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 5 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nella sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I al regolamento (CE) n. 466/2001 è aggiunto quanto segue:

Prodotto	Tenore massimo (µg/kg)			Metodi di campionamento	Criteri di prestazione per i metodi di analisi
	B ₁	B ₁ + B ₂ + G ₁ + G ₂	M ₁		
«2.1.4. Specie di spezie seguenti: — Capsicum spp. (frutti essiccati, interi o macinati, compresi peperoncini rossi, peperoncini rossi in polvere, pepe di Caienna e paprica) — Piper spp. (frutti, compreso il pepe bianco e nero) — Myristica fragrans (noce moscata) — Zingiber officinale (zenzero) — Curcuma longa (curcuma)	5	10	—	Direttiva 98/53/CE	Direttiva 98/53/CE»

«Prodotto	Tenore massimo ammisibile (µg/kg o ppb)	Metodo di campionamento	Metodo d'analisi di riferimento
2.2. OCRATOSSINA A			
2.2.1. Cereali (compreso riso e grano saraceno) e prodotti a base di cereali			
2.2.1.1. Cereali non lavorati (compreso riso non lavorato e grano saraceno)	5	Direttiva 2002/27/CE della Commissione (*)	Direttiva 2002/27/CE
2.2.1.2. Tutti i prodotti derivati dai cereali (compresi i prodotti lavorati a base di cereali ed i cereali destinati al consumo umano diretto)	3	Direttiva 2002/27/CE	Direttiva 2002/27/CE
2.2.2. Frutti essiccati della vite (uva passa di Corinto, uva passa, uva sultanina)	10	Direttiva 2002/27/CE	Direttiva 2002/27/CE
2.2.3. Caffè crudo e torrefatto e prodotti a base di caffè, vino, birra, succo d'uva, cacao, prodotti a base di cacao e spezie	—		

(*) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 44.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 473/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2002**

che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego di composti di rame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione ⁽²⁾, del 2 marzo 2001, in particolare l'articolo 13, primo e secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario definire con maggior precisione quando deve iniziare in linea di principio il periodo di conversione e stabilire le condizioni da soddisfare per poter riconoscere retroattivamente un periodo che ne precede l'inizio come parte del periodo di conversione.
- (2) In casi eccezionali, quali l'insorgere di focolai di malattie infettive, contaminazioni accidentali o fenomeni naturali, gli allevatori possono riscontrare difficoltà nell'approvvigionamento di mangimi biologici e occorre pertanto che l'autorità competente dello Stato membro accordi un'autorizzazione temporanea e limitata ad utilizzare mangimi che non provengono dall'agricoltura biologica.
- (3) La parte A dell'allegato II, riservata ai prodotti per la concimazione e l'ammendamento del terreno, prevede la possibilità di utilizzare i rifiuti domestici compostati o fermentati soltanto per un periodo provvisorio che scade il 31 marzo 2002. L'utilizzo di tali rifiuti è effettivamente necessario in taluni Stati membri e tali prodotti sono rigorosamente disciplinati per quanto concerne l'origine, il funzionamento del sistema di raccolta, che deve essere stato autorizzato dallo Stato membro, e il tenore massimo di metalli pesanti, fatti salvi altri requisiti per l'impiego di tali prodotti nell'agricoltura in generale. Potrebbe essere necessario riconsiderare tali requisiti nel quadro di nuove norme comuni in materia di rifiuti domestici. L'autorizzazione vigente può pertanto essere prorogata per un periodo massimo di 4 anni.
- (4) I piretroidi (deltametrina e lambdacialotrina), utilizzati nell'agricoltura biologica soltanto in trappole, rispondono ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Poiché l'impiego di tali sostanze è effettivamente necessario per alcune colture, è opportuno autorizzarlo per un periodo indeterminato.
- (5) La Germania ha chiesto che il fosfato ferrico sia incluso nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 al fine di consentirne l'impiego come molluschicida nell'agricoltura biologica. Dopo aver esaminato la richiesta, è stato constatato che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Inoltre il fosfato ferrico è stato di recente valutato per stabilirne la conformità con i criteri relativi alla salute dell'uomo e all'ambiente a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 2002/18/CE della Commissione ⁽⁴⁾. È pertanto necessario aggiungere tale prodotto all'allegato II, parte B.
- (6) L'impiego della metaldeide come molluschicida è autorizzato nell'agricoltura biologica per un periodo che scade il 31 marzo 2002. Tale periodo andrebbe prorogato per un periodo transitorio limitato di 4 anni che consentirebbe di sostituire, negli Stati membri, la metaldeide utilizzata come molluschicida con l'ortofosfato ferrico (III).
- (7) L'impiego del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico) e ossido rameoso, nonché l'utilizzo di oli minerali come fungicidi sono considerati pratiche tradizionali dell'agricoltura biologica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Sembra che, per il momento, tali sostanze siano indispensabili per numerose colture e che soltanto sforzi più intensi nel campo della ricerca consentiranno di trovare, a medio o lungo termine, soluzioni alternative appropriate. Pertanto, tali sostanze andrebbero per il momento autorizzate. Siffatta autorizzazione verrebbe riesaminata alla luce di nuovi sviluppi e prove concernenti alternative esistenti.
- (8) L'impiego del rame nelle forme sopracitate può tuttavia comportare conseguenze a lungo termine a causa del suo accumulo nel suolo. Poiché ciò appare incompatibile con la vocazione al rispetto dell'ambiente che caratterizza l'agricoltura biologica, occorre limitarne le condizioni di utilizzo fissando un massimale espresso in chilogrammi di rame per ettaro per anno. Tale massimale dovrebbe essere fissato al livello di 8 kg di rame per ettaro e, dopo un periodo transitorio limitato di 4 anni, andrebbe ridotto a 6 kg di rame per ettaro, a meno che non sia dimostrato che per talune coltivazioni tale massimale inferiore non è efficace. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare siffatto

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 29.

massimale in media per un periodo di 5 anni. Gli Stati membri che dovessero avvalersi di tale facoltà devono riferire sull'attuazione della misura in parola e sui quantitativi effettivamente utilizzati, in vista dell'eventuale riesame del regime, se necessario.

- (9) La proroga dell'impiego di prodotti fitosanitari disposta dal presente regolamento non pregiudica le decisioni adottate in relazione a tali prodotti nell'agricoltura in generale nel quadro del programma di riesame previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. La Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo, per esame, la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2. I termini stabiliti nel presente regolamento saranno riesaminati, se del caso, alla luce delle conclusioni dell'esame della relazione in parola.
- (10) L'articolo 5 dispone che nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto si possa fare riferimento al modo di produzione biologico unicamente se il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola non sono stati sottoposti a trattamenti che prevedono l'uso di sostanze non elencate nell'allegato VI, punto B. L'idrossido di sodio figura in tale allegato per la produzione di olio da semi di colza (*Brassica spp.*) unicamente per un periodo che termina il 31 marzo 2002. Sembra infatti che tale sostanza sia effettivamente necessaria per la produzione di taluni tipi di olio di colza biologico utilizzato negli alimenti. Pertanto l'impiego di tale prodotto deve essere autorizzato per un periodo indeterminato.
- (11) Il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 ⁽²⁾, ha definito il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 ed ha stabilito le condizioni di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del citato regolamento. Gli Stati membri hanno chiesto di includere nell'allegato VI, parte C, gli involucri animali. In seguito all'esame è stato stabilito che la richiesta soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 207/93.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Se uno Stato membro decide di applicare la deroga prevista per i tenori massimi di composti di rame di cui all'allegato II, parte B del regolamento (CEE) n. 2092/91, deve essere comunicato quanto segue alla Commissione e agli altri Stati membri:

- prima del 30 giugno 2002, informazioni sulle misure adottate per applicare tale disposizione e per garantirne il rispetto, segnatamente nelle singole aziende,
- prima della 31 dicembre 2004, una relazione sull'applicazione e sui risultati delle misure in parola, in special modo indicando i quantitativi effettivamente richiesti durante ogni periodo di coltivazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Se del caso, la Commissione adotta appropriate misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1 della parte A dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91, che erano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento:

- agli appezzamenti il cui periodo di riconversione iniziava anteriormente al 31 dicembre 2002,
- a tutti gli appezzamenti che fanno parte di un piano di riconversione, della durata massima di cinque anni, concordato con le autorità competenti e che iniziava anteriormente al 1° settembre 2002; la presente deroga non si applica agli appezzamenti aggiunti al piano dopo la sua approvazione iniziale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39.

ALLEGATO

1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
 - 1.1. Il testo del punto 1 della parte A dell'allegato I «VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI» è sostituito dal seguente:
 - «1.1. Le norme di produzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), figuranti nel presente allegato devono di regola essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come alimenti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). Il periodo di conversione decorre non prima della data in cui il produttore ha notificato la propria attività, ai sensi dell'articolo 8, e sottoposto la propria azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9.
 - 1.2. L'autorità o l'organismo di controllo può tuttavia decidere, d'intesa con l'autorità competente, di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:
 - a) gli appezzamenti facevano parte di un programma di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (*), o del capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (**), ovvero nel quadro di un altro programma ufficiale, a condizione che i programmi di cui trattasi garantiscano che nessun prodotto non compreso nell'allegato II, parti A e B, sia stato utilizzato su detti appezzamenti;
 - b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con nessuno dei prodotti non compresi nell'allegato II, parti A e B. Tale periodo potrà essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità o l'organismo di controllo abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte per un periodo di almeno tre anni.
 - 1.3. L'autorità o l'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo di conversione sia prolungato oltre la durata stabilita al punto 1.1, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti.
 - 1.4. Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non figurante nell'allegato II, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione ad una durata inferiore a quella stabilita al punto 1.1 nei due casi seguenti:
 - a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II, parte B, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria per una determinata coltura vegetale dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio o in alcune parti di esso;
 - b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II, parte A o B, nel quadro di prove scientifiche approvate dall'autorità competente dello Stato membro.

La durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

- la decomposizione del fitofarmaco in causa deve garantire, alla fine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne,
- il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al modo di produzione biologico,
- lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di effettuare il trattamento obbligatorio.

(*) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(**) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.»

- 1.2. Parte B «Animali e prodotti animali delle seguenti specie: bovini (comprese le specie bubalus e bison) suini, ovini, caprini, equidi, pollame» è modificata come segue:
 - 1.2.1. Il testo del punto 4.9 è sostituito da quanto segue: «In deroga al paragrafo 4.8, nei casi di perdita della produzione foraggiera, di focolai di malattie infettive, di contaminazione ad opera di sostanze tossiche o in seguito a incendi, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, per un periodo di tempo limitato e per una zona determinata, una percentuale più alta di mangimi convenzionali sempreché tale autorizzazione sia giustificata. Previa approvazione dell'autorità competente, l'autorità o l'organismo di controllo applica la presente deroga a singoli operatori. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse».
 - 1.2.2. Al punto 7.4, il termine «esclusivamente» è inserito dopo la parola «cooperazione».

2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
- 2.1. La parte A «Prodotti per la concimazione e l'ammendamento del terreno» è modificata come segue:
Nella tabella, la scadenza del 31 marzo 2002 consentita per l'impiego dei rifiuti domestici compostati o fermentati è sostituita dal 31 marzo 2006.
- 2.2. La parte B «Antiparassitari» è modificata come segue:
- 2.2.1. Nella tabella III «Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici» la restrizione per l'impiego dei piretroidi per un periodo che scade il 31 marzo 2002 è soppressa;
- 2.2.2. Nella tabella III «Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici» la scadenza del 31 marzo 2002 per la metaldeide è sostituita dal 31 marzo 2006.
- 2.2.3. Nella tabella IV «Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica» le disposizioni relative al rame sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

Designazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
«Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso	<p>Fungicida</p> <p>Fino al 31 dicembre 2005, nel limite massimo di 8 kg di rame per ettaro per anno e dal 1° gennaio 2006, nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno, fatte salve disposizioni specifiche più restrittive previste dalla legislazione sui prodotti fitosanitari dello Stato membro in cui il prodotto sarà utilizzato.</p> <p>Per le colture perenni, gli Stati membri possono disporre, in deroga al disposto del paragrafo precedente, che i tenori massimi siano applicati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il quantitativo totale massimo utilizzato a decorrere dal 23 marzo 2002 fino al 31 dicembre 2006 non deve superare 38 kg di rame per ettaro — a decorrere dal 1° gennaio 2007, il quantitativo massimo che può essere utilizzato ogni anno sarà calcolato detraendo i quantitativi effettivamente utilizzati nei quattro anni precedenti dal quantitativo totale massimo di, rispettivamente, 36, 34, 32 e 30 kg di rame per ettaro per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e per gli anni successivi <p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.»</p>

- 2.2.4. Nella tabella IV «Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica» è soppresso il termine massimo del 31 marzo 2002 consentito per l'impiego degli oli minerali.
- 2.3. È aggiunta una tabella III bis del seguente tenore denominata «Preparazioni da spargere in superficie tra le piante coltivate»:

«Designazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Ortofosfato di ferro (III)	Molluschicida»

3. L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
- 3.1. La parte B «Ausiliari di fabbricazione ed altri prodotti che possono essere utilizzati nella trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti con metodi biologici di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 5, paragrafo 5 bis, lettera e), del regolamento citato» è modificata come segue: è soppresso il termine massimo del 31 marzo 2002 consentito per l'impiego dell'idrossido di sodio.
- 3.2. Nella Parte C «Ingredienti di origine agricola che non sono stati ottenuti con metodi biologici, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento citato» aggiungere quanto segue al paragrafo C.3. «Involucri animali soltanto fino al 1° aprile 2004».

REGOLAMENTO (CE) N. 474/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 34,

considerando quanto segue:

- (1) Per motivi tecnici e al fine di garantire un idoneo controllo del regime specifico di approvvigionamento per le Azzorre e Madera durante il periodo transitorio che scade il 30 giugno 2002, le autorità portoghesi hanno chiesto l'applicazione di disposizioni specifiche per quanto riguarda la presentazione delle domande di certificati e il relativo periodo di validità. È opportuno accogliere tale richiesta e limitare la presentazione delle domande di certificati ai primi cinque giorni lavorativi di ogni mese nonché fissare la scadenza del periodo di validità dei certificati alla fine del secondo mese successivo a quello di rilascio. È opportuno rendere tali nuove disposizioni applicabili a partire dal 1° aprile 2002.
- (2) Un errore materiale è intervenuto all'articolo 30, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione ⁽³⁾. Di conseguenza, potrebbero verificarsi difficoltà per l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento durante il periodo transitorio, dal 1° gennaio al 30 giugno 2002, concesso ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre e a Madera. È necessario correggere tale errore e

permettere la corretta esecuzione delle operazioni di rilascio dei certificati nel corso del suddetto periodo transitorio.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 20/2002 è modificato nel modo seguente:

- 1) all'articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
 - «3. Fino al 30 giugno 2002, per le Azzorre e Madera si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le domande di certificato sono presentate entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese e i certificati sono rilasciati entro i cinque giorni lavorativi successivi;
 - b) i certificati sono validi per i due mesi successivi a quello del rilascio.»
- 2) All'articolo 30, secondo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— per i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre e Madera, gli articoli 4, 5, 7, 9, 10, paragrafo 1, 11, 13, 14, 15, 26 e 27 si applicano soltanto a decorrere dal 1° luglio 2002.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni dell'articolo 1, punto 1, sono applicabili a decorrere dal 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 475/2002 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2002****relativo alla sospensione dell'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 ottobre 1999, e ne autorizza l'applicazione provvisoria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili ⁽²⁾, e successive modifiche, stabilisce che la Commissione e l'Ucraina si consultano, almeno sei settimane prima della fine di ciascun anno di applicazione dell'accordo, allo scopo di decidere se sia opportuno mantenere o sospendere il duplice controllo per le categorie elencate nell'allegato III dell'accordo stesso.
- (2) Nel novembre 2001 si sono tenute consultazioni finalizzate a valutare la necessità di mantenere l'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili. A seguito di tali consultazioni, le parti hanno

concordato la sospensione del regime di duplice controllo per taluni prodotti tessili.

- (3) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente, così che gli operatori siano informati al più presto dei vantaggi che esso comporta.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili, che indica i prodotti senza limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo stesso, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 16 del 18.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 17.5.1994, pag. 718.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Prodotti senza limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo

Gruppo	Categoria	2000	2001	2002	2003	2004
IA	1	Quota	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
	3	Quota	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
IB	4	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
	5	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
	6	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
	7	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
	8	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
IIA	9	Quota	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	20	Quota	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	22	Vigilanza	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	23	Quota	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	39	Quota	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
IIB	12	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
	13	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
	15	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
	16	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
	21	Quota	Vigilanza	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	24	Quota	Vigilanza	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	26/27	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
	29	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
	73	Vigilanza	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
83	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	
IIIA	33	Vigilanza	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	36	Quota	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	37	Quota	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	50	Quota	Vigilanza	Esenzione	Esenzione	Esenzione
IIIB	67	Quota	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	74	Vigilanza	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	90	Quota	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
IV	115	Quota	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	117	Quota	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza	Vigilanza
	118	Quota	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione»

REGOLAMENTO (CE) N. 476/2002 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'8 al 14 marzo 2002, è fissata una restituzione massima pari a 192,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 477/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2002**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'8 al 14 marzo 2002, è fissata una restituzione massima pari a 210,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 478/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'8 al 14 marzo 2002, è fissata una restituzione massima pari a 203,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 479/2002 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'8 al 14 marzo 2002, è fissata una restituzione massima pari a 303,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 480/2002 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2002****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'11 al 14 marzo 2002 è fissata una sovvenzione massima pari a 310,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 481/2002 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2002

che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la 285ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 ⁽⁴⁾ stabilisce le norme di acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni di detto regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/2002 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000 stabilisce che, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute, è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3. Secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 285ª gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché

dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara.

- (4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2579/2001 ⁽⁸⁾, ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Per la 285ª gara parziale, non è stata presentata nessuna offerta.
- (5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alla 285ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 39 del 9.2.2002, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 68.

REGOLAMENTO (CE) N. 482/2002 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2002****recante decisione di non accettare offerte presentate nell'ambito della ventunesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 433/2002 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la ventunesima gara parziale dell'11 marzo 2002.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Tuttavia, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 690/2001 si può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

- (3) A seguito dell'esame delle offerte presentate nell'ambito della ventunesima gara parziale e tenuto conto dell'attuale situazione del mercato delle carni di vacca nonché del limitato quantitativo residuo disponibile a titolo del regolamento in questione, risulta opportuno non procedere all'aggiudicazione.
- (4) Data l'urgenza delle misure di sostegno, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della ventunesima gara parziale aperta ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 non si procede ad alcuna aggiudicazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 67 del 9.3.2002, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 483/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	10,09
1002 00 00	Segala	0,00
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	0,00
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾	0,00
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	37,51
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁵⁾	37,51
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁵⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dall'1.3.2002 al 14.3.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	126,11	120,45	117,20	94,04	223,39 (**)	213,39 (**)	152,85 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	42,08	24,92	17,25	12,99	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Gulf.

(***) Fob USA.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,70 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,22 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 2002/26/CE DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2002
relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina
A nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo di prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 472/2002 ⁽⁴⁾, fissa limiti massimi per l'ocratossina A presente in taluni prodotti alimentari.
- (2) La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽⁵⁾, introduce un sistema di norme di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari.
- (3) Il campionamento è estremamente importante per determinare in modo attendibile il tenore di ocratossina A, sostanza che si presenta in modo molto eterogeneo nelle partite.
- (4) È necessario fissare i criteri generali ai quali si devono conformare i metodi di analisi affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni comparabili.
- (5) Le disposizioni riguardanti le modalità di prelievo di campioni e i metodi di analisi sono state stabilite in base alle conoscenze attuali e potranno essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché i campioni destinati al controllo ufficiale del tenore massimo di ocratossina A nei prodotti alimentari vengano prelevati secondo le modalità descritte nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché la preparazione del campione e il metodo di analisi per il controllo ufficiale del tenore massimo di ocratossina A nei prodotti alimentari siano conformi ai criteri descritti nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2003. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

ALLEGATO I

MODALITÀ DI PRELIEVO DEI CAMPIONI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI OCRATOSSINA A IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI**1. Finalità e campo di applicazione**

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di ocratoossina A nei prodotti alimentari vengono prelevati con le modalità indicate qui di seguito. I campioni globali così ottenuti vengono considerati rappresentativi delle partite. La conformità al tenore massimo fissato nel regolamento (CE) n. 466/2001 viene determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio.

2. Definizioni

Partita:	quantità identificabile di prodotto alimentare, consegnata in una sola volta e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura.
Sottopartita:	porzione di una partita designata per essere sottoposta a campionamento secondo le modalità stabilite. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.
Campione elementare:	quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.
Campione globale:	aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

3. Disposizioni generali**3.1. Personale**

Il prelievo deve essere effettuato da una persona appositamente incaricata, secondo le norme vigenti nello Stato membro.

3.2. Prodotto da campionare

Ciascuna partita da analizzare è oggetto di campionatura separata. Conformemente alle disposizioni specifiche del presente allegato, le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, che devono essere oggetto di campionatura separata.

3.3. Precauzioni da prendere

Durante la campionatura e la preparazione dei campioni, è necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di ocratoossina A e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.

3.4. Campioni elementari

I campioni elementari devono essere prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale.

3.5. Preparazione del campione globale

Il campione globale viene ottenuto mescolando i campioni elementari.

3.6. Campioni replicati

I campioni replicati prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali, vengono ricavati dal campione omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro.

3.7. Condizionamento ed invio dei campioni

Sistemare ciascun campione in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione e danno che potrebbe essere causato dal trasporto. Prendere altresì tutte le precauzioni necessarie ad evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.

3.8. Chiusura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti nello Stato membro.

Per ciascun prelievo di campione, redigere un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

4. Disposizioni specifiche

4.1. Diversi tipi di partite

I prodotti possono essere commercializzati sfusi, in contenitori, in imballaggi singoli (sacchetti, confezioni al dettaglio), ecc. Il metodo di campionamento può essere applicato alle varie forme nelle quali i prodotti vengono immessi in commercio.

Salve restando le disposizioni specifiche di cui ai punti 4.3, 4.4 e 4.5 del presente allegato, come guida per il campionamento delle partite commercializzate in sacchetti o in confezioni singole può essere usata la formula seguente:

$$\text{Frequenza di campionamento (SF)} \quad n = \frac{\text{Peso della partita} \times \text{peso del campione elementare}}{\text{Peso del campione globale} \times \text{peso di una confezione singola}}$$

- Peso: da esprimere in kg
- Frequenza di campionamento (SF): numero di imballaggi singoli da cui deve essere prelevato un campione elementare (i numeri decimali devono essere approssimati al numero intero più vicino).

4.2. Peso del campione elementare

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente nel presente allegato. Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dalla dimensione della confezione stessa.

4.3. Rassegna generale del sistema di campionamento per i cereali e uve secche

Tabella 1: Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita

Prodotto	Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite	Numero di campioni elementari	Peso del campione globale (kg)
Cereali e prodotti derivati	≥ 1 500	500 tonnellate	100	10
	> 300 e < 1 500	3 sottopartite	100	10
	≥ 50 e ≤ 300	100 tonnellate	100	10
	< 50	—	10-100 ⁽¹⁾	1-10
Uve secche (uva spina, uva fusa e uva sultanina)	≥ 15	15-30 tonnellate	100	10
	< 15	—	10-100 ⁽²⁾	1-10

⁽¹⁾ In funzione del peso della partita — cfr. tabella 2 del presente allegato.

⁽²⁾ In funzione del peso della partita — cfr. tabella 3 del presente allegato.

4.4. Metodo di campionamento per i cereali e prodotti derivati (partite ≥ 50 tonnellate)

- Sempreché le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest'ultimo può superare il peso indicato in ragione del 20 %.
- Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.
- Numero di campioni elementari: 100. Nel caso di partite di cereali al di sotto di 50 tonnellate di uve secche, cfr. punto 4.5. Peso del campione elementare = 10 kg.
- Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare danni economici considerevoli (ad esempio a causa delle forme d'imballaggio o dei mezzi di trasporto), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che la campionatura sia la più rappresentativa possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

4.5. Metodo di campionamento per i cereali e prodotti derivati (partite di < 50 tonnellate) e per uve secche (partite di < 15 tonnellate)

Per partite di cereali inferiori a 50 tonnellate, e di uve secche inferiori a 15 tonnellate, si deve applicare un piano di campionamento proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione globale di 1-10 kg.

Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare, è possibile basarsi sulle cifre della tabella seguente.

Tabella 2: Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di cereali

Peso della partita (in tonnellate)	Numero di campioni elementari
≤ 1	10
$> 1 - \leq 3$	20
$> 3 - \leq 10$	40
$> 10 - \leq 20$	60
$> 20 - \leq 50$	100

Tabella 3: Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di uve secche

Peso della partita (in tonnellate)	Numero di campioni elementari
$\leq 0,1$	10
$> 0,1 - \leq 0,2$	15
$> 0,2 - \leq 0,5$	20
$> 0,5 - \leq 1,0$	30
$> 1,0 - \leq 2,0$	40
$> 2,0 - \leq 5,0$	60
$> 5,0 - \leq 10,0$	80
$> 10,0 - \leq 15,0$	100

4.6. Campionatura nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve avvenire nella misura del possibile in conformità con le disposizioni del campionamento di cui sopra. Ove ciò non sia possibile si potranno usare altre procedure efficaci di prelievo nella fase della distribuzione al dettaglio, purché garantiscano una rappresentatività sufficiente della partita campionata.

5. Accettazione di una partita o sottopartita

- Accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo.
- Rifiuto, se il campione supera il limite massimo.

ALLEGATO II

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E CRITERI AI QUALI DEVONO CONFORMARSI I METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI OCRATOSSINA A IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI**1. Precauzioni**

Data la distribuzione estremamente eterogenea dell'ocratossina A, i campioni devono essere preparati (e soprattutto omogeneizzati) con la massima cura.

Il campione da analizzare viene preparato utilizzando la totalità del prodotto giunto in laboratorio.

2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio

Ciascun campione di laboratorio viene macinato finemente e accuratamente mescolato, utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.

3. Suddivisione dei campioni prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari

I campioni replicati prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali devono provenire dai campioni omogeneizzati, a condizione che tale procedura sia conforme alle norme vigenti nello Stato membro.

4. Metodo di analisi che dovrà essere utilizzato dal laboratorio e modalità di controllo del laboratorio stesso**4.1. Definizioni**

Tra le definizioni più correnti che verranno applicate ai laboratori figurano le seguenti:

I parametri di fedeltà più comunemente citati sono la ripetibilità e la riproducibilità.

r = ripetibilità: valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenute in condizioni di ripetibilità (ovvero stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e intervallo breve) si situi nei limiti della probabilità specifica (in linea di massima 95 %); per cui $r = 2,8 \times s_r$

s_r = scarto tipo calcolato a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità

RSD_r = scarto tipo relativo, calcolato sulla base di risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $[(s_r/\bar{x}) \times 100]$, in cui \bar{x} rappresenta la media dei risultati per tutti i laboratori e i campioni

R = riproducibilità: valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenute in condizioni di riproducibilità (ovvero per un prodotto identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano lo stesso metodo di prova normalizzato) si situi entro un certo limite di probabilità (in linea di massima 95 %); $R = 2,8 \times s_R$

s_R = scarto tipo calcolato a partire dai risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità

RSD_R = scarto tipo relativo, calcolato sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(s_R/\bar{x}) \times 100]$.

4.2. Disposizioni generali

I metodi di analisi utilizzati a fini di controllo alimentare devono per quanto possibile essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato alla direttiva 85/591/CEE concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e dei metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

4.3. Disposizioni specifiche

Se a livello comunitario non è prescritto alcun metodo specifico per la determinazione del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare il metodo di loro scelta, a condizione che esso rispetti i criteri seguenti:

Caratteristiche dell'ocratossina A

Concentrazione (µg/kg)	Ocratossina A		
	RSD _r (%)	RSD _R (%)	Recupero (%)
< 1	≤ 40	≤ 60	50-120
1 - 10	≤ 20	≤ 30	70-110

— I limiti di rivelazione dei metodi impiegati non sono indicati, dato che i valori relativi alla fedeltà sono espressi per le concentrazioni che presentano interesse.

— I valori relativi alla fedeltà sono calcolati partendo dall'equazione di Horwitz:

$$RSD_R = 2^{(1-0,5\log C)}$$

equazione nella quale:

— RSD_R è lo scarto tipo relativo, calcolato sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [$(s_R/\bar{x}) \times 100$],

— C è il tasso di concentrazione (ovvero 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg).

In questo caso si tratta di un'equazione generale relativa alla fedeltà che è stata giudicata indipendente dall'analista o dalla matrice, ma dipendente unicamente dalla concentrazione per la maggior parte di metodi d'analisi consueti.

4.4. Calcolo del tasso di recupero

Il risultato analitico viene registrato, in forma corretta o meno, sotto l'aspetto del recupero. Devono essere indicati il modo di registrare e il tasso di recupero.

4.5. Norme di qualità applicabili ai laboratori

I laboratori devono conformarsi alle disposizioni della direttiva 93/99/CEE riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

DIRETTIVA 2002/27/CE DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2002****recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo di campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo di prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 472/2002 ⁽³⁾, fissa limiti massimi per le aflatossine presenti nelle spezie.
- (2) Il prelievo di campioni svolge un ruolo cruciale nella precisa determinazione dei livelli di aflatossine, che risultano distribuite in modo alquanto eterogeneo all'interno di una partita. È opportuno modificare, al fine di includervi le spezie, la direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽⁴⁾.
- (3) Ove del caso, è opportuno rettificare piccole inesattezze contenute nella direttiva 98/53/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/53/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.⁽³⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.

ALLEGATO

A. L'allegato I è modificato come segue:

1) Il testo del punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2. *Peso del campione elementare*

Il peso del campione elementare è di circa 300 grammi, salvo qualora diversamente definito al punto 5 del presente allegato e con l'eccezione delle spezie, nel cui caso il peso del campione elementare è di circa 100 grammi. Nel caso delle confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.»

2) Il testo del punto 5.1 è modificato come segue:

I termini «le spezie» sono inseriti nel titolo dopo i termini «la frutta secca».

3) La tabella 2 di cui al punto 5.1 è modificata come segue:

Il prodotto «spezie» è aggiunto alla tabella come segue:

Prodotto	Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite	Numero di campioni elementari	Campione globale peso (kg)
«Spezie	≥ 15	25 tonnellate	100	10
	< 15	—	10-100 (*)	1-10»

4) Il punto 5.2 è modificato come segue:

Il termine «Spezie» è aggiunto su un'altra riga dopo i termini «Cereali (partite ≥ 50 tonnellate)».

5) La seguente frase è aggiunta al punto 5.2.1, quarto trattino:

«Nel caso delle spezie, il peso del campione globale non supera i 10 kg e la divisione in sottocampioni non è pertanto necessaria.»

6) Il testo del punto 5.2.2 è modificato come segue:

I termini «e le spezie» sono aggiunti dopo i termini «o ad altri trattamenti fisici» nella frase: «Per le arachidi, i frutti a guscio e la frutta secca destinati alla selezione o ad altri trattamenti fisici.»

7) Il testo del punto 5.5.2.2 è rettificato come segue:

I termini «al punto 5.2» sono sostituiti dai termini «nella tabella 2 di cui al punto 5.1».

8) È aggiunto il seguente punto 6:

«6. *Prelievo di campioni nella fase del commercio al dettaglio*

Quando possibile, il prelievo di campioni su prodotti alimentari nella fase del commercio al dettaglio dev'essere effettuato seguendo le disposizioni di campionamento indicate in precedenza. Se ciò non è possibile possono essere seguite altre procedure di prelievo efficaci nella fase del commercio al dettaglio, a condizione che esse garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita oggetto di campionamento.»

B. L'allegato II è modificato come segue:

1) Il testo del punto 4.3 è rettificato come segue:

Nella tabella, nella colonna relativa alla gamma di concentrazione, tutti i «µg/L» devono essere sostituiti da «µg/kg» e la gamma di concentrazione «0,01-0,5 µg/L» per il recupero dell'aflatossina M1 deve essere sostituita da «0,01-0,05 µg/kg».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2001

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) riguardante un contributo supplementare nel 2001 per il periodo 1999-2001, nel quadro della convenzione CE-UNRWA attualmente in vigore

(2002/223/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale crisi in Medio Oriente esercita sempre maggiori pressioni sull'UNRWA.
- (2) L'assistenza comunitaria all'UNRWA è importante per stabilizzare la situazione in Medio Oriente e rientra inoltre nella campagna contro la povertà nei paesi in via di sviluppo, contribuendo quindi allo sviluppo economico e sociale sostenibile della popolazione interessata e dei paesi che l'accolgono.
- (3) Il sostegno alle attività dell'UNRWA dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi comunitari sopra descritti.
- (4) L'attuale convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) per il periodo 1999-2001 ⁽³⁾ (convenzione

CE-UNRWA), in particolare l'articolo 6, prevede adeguamenti al contributo finanziario,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) relativo a un contributo supplementare di 15 milioni di EUR al finanziamento previsto per il 2001, nell'ambito dell'attuale convenzione.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ Proposta del 7 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 261 del 7.10.1999, pag. 37.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) riguardante un contributo supplementare nel quadro dell'attuale convenzione CE-UNRWA per il periodo 1999-2001

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, 20 dicembre 2001

Signor ...,

mi prego far riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e dell'UNRWA in merito a un contributo supplementare nel quadro della convenzione tra la Comunità europea e l'UNRWA, firmata il 19 settembre 1999, riguardante gli aiuti ai profughi nei paesi del Vicino Oriente per il periodo 1999-2001.

Ai sensi dell'articolo 6 di detta convenzione, siamo lieti di informarLa che la Comunità approva un contributo supplementare all'UNRWA da affiancare al contributo per il 2001 di cui all'articolo 2. Tale contributo è costituito da 12,7 milioni di EUR per il programma a favore dell'istruzione e da 2,3 milioni di EUR per il programma sanitario.

Le altre condizioni della convenzione restano immutate.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo dell'UNRWA su quanto precede.

Voglia accettare, Signore ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità europea

B. Lettera dell'UNRWA

Gaza, 20 dicembre 2001

Signor ...,

mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera con data odierna, così redatta:

«mi prego far riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e dell'UNRWA in merito a un contributo supplementare nel quadro della convenzione tra la Comunità europea e l'UNRWA, firmata il 19 settembre 1999, riguardante gli aiuti ai profughi nei paesi del Vicino Oriente per il periodo 1999-2001.

Ai sensi dell'articolo 6 di detta convenzione, siamo lieti di informarLa che la Comunità approva un contributo supplementare all'UNRWA da affiancare al contributo per il 2001 di cui all'articolo 2. Tale contributo è costituito da 12,7 milioni di EUR per il programma a favore dell'istruzione e da 2,3 milioni di EUR per il programma sanitario.

Le altre condizioni della convenzione restano immutate.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo dell'UNRWA su quanto precede.»

Mi prego confermarLe l'accordo dell'UNRWA su quanto precede.

Voglia accettare, Signore ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per l'UNRWA

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2001

relativa all'aiuto di Stato concesso dall'Italia ad Enichem SpA

[notificata con il numero C(2001) 2902]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/224/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni conformemente alle disposizioni sopra menzionate ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Il 16 marzo 1994 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 (attualmente 88, paragrafo 2) ⁽²⁾, nei confronti di due conferimenti di capitale effettuati da ENI SpA (di seguito «ENI») in favore della sua controllata Enichem SpA (di seguito «Enichem») nell'ottobre 1992 e in dicembre 1993 rispettivamente di 1 000 miliardi di ITL e di 794 miliardi di ITL (di seguito «i primi due conferimenti»). Con lettera del 16 marzo 1994, la Commissione ne ha informato il governo italiano chiedendogli di presentare le sue osservazioni e di fornire tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei conferimenti di capitale in questione.

(2) Con lettera del 18 maggio 1994 il governo italiano ha presentato le osservazioni richieste notificando, allo stesso tempo, un piano di ristrutturazione di Enichem da attuare nel periodo 1994-1997. Nel contesto di detto

piano, le autorità italiane hanno informato la Commissione di un nuovo conferimento di capitale di 3 000 miliardi di ITL che ENI avrebbe effettuato in favore di Enichem. Tale conferimento fu approvato dagli azionisti di Enichem il 29 giugno 1994 e doveva essere versato nei tre mesi successivi alla decisione della Commissione (di seguito «terzo conferimento»).

(3) In successive lettere di informazioni e nel corso di riunioni, i rappresentanti delle autorità italiane e di Enichem hanno fornito alla Commissione ulteriori dettagli del piano di ristrutturazione 1994-1997, nonché una descrizione delle azioni di ristrutturazione intraprese da Enichem nel periodo 1991-1993.

(4) Il 27 luglio 1994 la Commissione adottò una decisione finale (di seguito «la decisione del 27 luglio 1994») di chiusura del procedimento iniziato il 16 marzo 1994. Tale decisione dichiarava compatibili con il mercato comune gli aiuti contenuti nei primi due conferimenti e, nello stesso tempo chiudeva l'esame del terzo conferimento constatando che non costituiva aiuto di Stato.

(5) La decisione della Commissione di chiudere il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾.

(6) Con ricorso depositato nel gennaio 1995, BP Chemicals Ltd (di seguito «BP») ha promosso il procedimento innanzi al Tribunale di primo grado (di seguito «TPG») per annullamento della decisione del 27 luglio 1994.

⁽¹⁾ GU C 245 del 28.8.1999, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 151 del 2.6.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 330 del 26.11.1994, pag. 7.

- (7) Con sentenza del 15 settembre 1998, emessa nella causa T-11/95 ⁽⁴⁾, il TPG ha annullato la decisione del 27 luglio 1994 nella parte in cui ha chiuso il primo esame del terzo conferimento di 3 000 miliardi di ITL. In particolare il TPG ha dichiarato che «la Commissione, avendo concluso il primo esame del terzo conferimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, pur non essendo in grado di superare le difficoltà relative alla questione se tale conferimento costituisse un aiuto, e senza esaminare se fosse compatibile con il mercato comune, ha leso i diritti della ricorrente in quanto persona interessata ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato» ⁽⁵⁾.
- (8) Il Tribunale, d'altro canto, ha respinto l'istanza di BP nei confronti della decisione del 27 luglio 1994 nella parte in cui dichiarava che i primi due conferimenti di capitale costituivano un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
- (9) Per effetto di detta sentenza, il 23 giugno 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti del terzo conferimento di capitale. La decisione è stata comunicata all'Italia con lettera del 19 luglio 1999. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni al riguardo.
- (10) La Commissione ha ricevuto osservazioni di terzi interessati che sono state trasmesse all'Italia per offrirle la possibilità di reagire.
- (11) Le autorità italiane hanno presentato osservazioni con lettera del 18 agosto 1999 e hanno fornito informazioni durante la riunione del 18 febbraio 2000.

II. DESCRIZIONE DELLE MISURE

- (12) Enichem è a capo del sottogruppo chimico della holding pubblica italiana ENI. All'epoca delle misure, Enichem produceva e vendeva un'ampia gamma di prodotti chimici. Nel 1994 l'ENI era una società finanziaria, creata nel luglio 1992 quando l'Ente Nazionale Idrocarburi, ente pubblico italiano, fu trasformato in una società per azioni. All'epoca in cui fu deciso il terzo conferimento di capitale, il governo italiano controllava l'intero capitale azionario dell'ENI tramite il ministero del Tesoro e ne nominava il consiglio d'amministrazione ⁽⁶⁾.
- (13) La situazione economica e finanziaria dell'Enichem si era rapidamente deteriorata alla fine degli anni Ottanta durante la recessione nel mercato dei prodotti chimici di quel periodo. Come illustrato nella tabella 1, la drastica riduzione del suo fatturato, dovuta principalmente alla contrazione dei prezzi dei prodotti, ha determinato nel 1992 un margine operativo netto negativo con conseguente aumento delle perdite nette della società.

Tabella 1: risultati economici e finanziari di Enichem nel periodo 1990-1992

	(miliardi di ITL)		
	1990	1991	1992
Fatturato	15 060	13 424	11 155
Margine operativo netto	743	77	(308)
Utile netto (perdite)	(68)	(722)	(1 542)
Capitale netto	5 179	4 496	3 935
Indebitamento netto	8 375	7 908	8 083

- (14) L'Enichem ha reagito a queste difficoltà di mercato adottando un vasto piano di ristrutturazione teso a ridefinire la sua posizione industriale nel mercato della chimica dopo l'andamento negativo degli ultimi anni, al fine di ripristinare una sana situazione finanziaria ed industriale.
- (15) Tra le azioni di ristrutturazione, il 1° ottobre 1992 l'ENI decise di apportare all'Enichem capitale nuovo. Fu immediatamente erogato un primo conferimento di capitale di 1 000 miliardi di ITL, ed un secondo di 794 miliardi di ITL nel dicembre 1993 (i primi due conferimenti). La decisione della Commissione, del 16 marzo 1994, di avviare il procedimento formale di esame riguardava anche questi due conferimenti che non erano stati notificati alla Commissione.
- (16) Come citava la Commissione nella decisione del 27 luglio 1994, tali azioni di ristrutturazione comprendevano numerose chiusure di impianti e riduzioni di capacità che sono riportate nella tabella 2.

⁽⁴⁾ Racc. 1998, pag. II-3235.
⁽⁵⁾ Punto 200 della motivazione.

⁽⁶⁾ Attualmente la partecipazione dello Stato italiano è inferiore al 50 % del capitale dell'ENI.

Tabella 2: chiusure di impianti Enichem 1991-1993

Stabilimento	Impianto	Capacità di Kt/anno
Porto Marghera	— PVC compound	33
	— Concentrazione soda	100
	— Trielina	80
	— Tripolifosfato di sodio	82
Ravenna	— Acetilene/CVM	30/60
	— Stirolo	43
Mantova	— Cloro-soda/DCE	130/200
	— Anidride maleica	11
	— Stirolo	55
	— SAN	24
	— PST Compound	60
Assemini	— Polietilene	27
	— PVC sospensione	80
	— CVM/DCE Oxy	88
Cesano Maderno	Fibre acriliche	35
Crotone	Fosforo e derivati	14
Villacidro	Fibre acriliche	48
Priolo	Etilene	100
Gela	— Cloro-soda	110
	— DCE	143
Cengio	Intermedi per vernici	n.a.
Porto Torres	Butadiene	50
Ivrea	Pettinatura fibra acrilica	17
Hythe (GB)	Lattici vinilpiridina	5

- (17) Queste chiusure, insieme ad altre misure di ridimensionamento interno, hanno ridotto il personale di Enichem di circa 7 000 unità nel periodo 1991-1993.
- (18) La società si propose di dismettere le attività non centrali mediante vendita o liquidazione al duplice scopo di ritirarsi dalle produzioni in perdita e di finanziare parzialmente il programma di ristrutturazione stesso con le entrate ricavate dalle dismissioni (essenzialmente dalla vendita di alcune grandi controllate in attivo, principalmente nel settore fibre e detergenti).
- (19) Malgrado le azioni di ristrutturazione intraprese, la società dovette far fronte a crescenti difficoltà di mercato dovute al peggioramento del comparto petrolchimico negli anni 1992-1993. Nel 1992 la grande maggioranza delle società petrolchimiche ha subito un deterioramento significativo dei risultati industriali. In seguito al crollo dei prezzi, la maggior parte delle principali società ha registrato perdite di esercizio nel 1992 e nel 1993.

- (20) Poiché la situazione del mercato nel comparto petrolchimico era peggiorata rispetto a quanto previsto nei suoi piani, Enichem elaborò, in linea con le azioni di ristrutturazione già intraprese, un piano industriale supplementare per il periodo 1994-1997, comprendente tagli dei costi più incisivi per ripristinare una solida efficienza economica ed una sana situazione finanziaria.
- (21) Nel contesto del procedimento in corso, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione il piano industriale supplementare per Enichem e ne hanno comunicato, con lettera del 6 giugno 1994, gli aspetti finanziari relativi, comprendenti una ricapitalizzazione di 3 000 miliardi di ITL (terzo conferimento).
- (22) Il nuovo piano si concentrava su tre obiettivi principali: riequilibrio della struttura finanziaria, ulteriore concentrazione sulle attività centrali e ulteriore miglioramento della struttura dei costi delle operazioni.
- (23) Enichem decise di concentrarsi sui prodotti chimici di base, polimeri ed elastomeri, tutte attività strategicamente collegate a quelle energetiche dell'ENI, e di migliorare risolutamente la struttura dei costi ottimizzando la produzione e la logistica, riducendo l'eccesso di capacità e razionalizzando le strutture organizzative e commerciali.
- (24) Nel contesto del piano addizionale, Enichem programmò altre dismissioni per circa 2 500 miliardi di ITL nel periodo 1994-1995, una riduzione del capitale di esercizio di 1 142 miliardi di ITL, una riduzione degli investimenti di circa 170 miliardi di ITL all'anno (circa il 30 % in meno del 1993) e delle spese per ricerca e sviluppo di circa 76 miliardi all'anno. Altre razionalizzazioni e chiusure dovevano diminuire i costi fissi della società di 1 384 miliardi di ITL entro la fine del 1997. Allo stesso tempo l'organico di Enichem doveva essere ulteriormente ridotto di circa 16 600 unità per abbassare ulteriormente i costi.
- (25) Quanto alla concentrazione sulle attività centrali, l'Enichem doveva concentrarsi prevalentemente sui prodotti chimici di base, polimeri ed elastomeri. Le dismissioni dovevano riguardare: attività nel polietilene e nelle altre attività nel settore delle plastiche a valle, PET, prodotti della chimica fine, alcune attività minori negli elastomeri (principalmente nitrile e policloroprene), fibre (acriliche, in poliestere e termolegate) e detergenti.
- (26) Questi nuovi interventi erano destinati a ridurre i costi fissi e il capitale di esercizio, i cui indici aziendali scendevano rispettivamente dal 32,6 % e 25,2 % nel 1994 al 22,9 % e 16,8 % nel 1997. Di conseguenza si prevedeva che Enichem registrasse utili dal 1997 e riportasse l'indebitamento, gli oneri finanziari e la redditività a livelli analoghi a quelli dei principali concorrenti.
- (27) Queste ulteriori dismissioni e chiusure di impianti dovevano tradursi in una riduzione addizionale e significativa della capacità produttiva di Enichem giacché dovevano essere venduti o definitivamente chiusi tutti gli impianti riportati nella tabella 3.

Tabella 3: dismissioni di Enichem 1994-1997 per ristrutturazione

Stabilimento	Impianto	Capacità (Kt/anno)
Porto Marghera	— Acido cianidrico	30
	— Acetoncianidrina	70
Ravenna	— Additivi	n.a.
	— Elastomeri	80
Carling	Polietilene a bassa densità	200
Pedrengo	Prodotti intermedi	n.a.
Villadossola	Chimica fine	n.a.

Stabilimento	Impianto	Capacità (Kt/anno)
Pisticci	Terbond	n.a.
Pisticci	PET	102
Ottana, Acerra, P. Marghera	Fibre (tutte le attività)	447
Pieve Vergonte, Trissino, Madone, Assemini, ecc.	Chimica fine (tutte le attività)	n.a.
Augusta, Sarroch, ecc.	Detergenti (tutte le attività)	962
Vari	PVC (tutte le attività)	joint venture al 50 %
Vari	Polimeri a valle (tutte le attività)	192

- (28) Complessivamente, le azioni di ristrutturazione programmate connesse al piano addizionale dovevano tradursi in una riduzione addizionale di capacità stimata di almeno Kt 2 083 all'anno⁽⁷⁾, rispetto alle 1 152 Kt ottenute nel periodo 1991-1993 (tabella 2). Quanto a ciò che è definito «attività centrali», il piano indicava la necessità di istituire forme di collaborazione con altri produttori allo scopo di colmare il divario tecnologico di cui Enichem soffriva in alcuni settori. Infine Enichem ha venduto il 50 % delle sue attività nei polimeri a Union Carbide, costituendo con quest'ultima una joint venture, per riposizionare questa attività sul mercato.
- (29) Grazie alle azioni suddette, la ristrutturazione di Enichem doveva ripristinare una sana redditività a partire dal 1997 e un flusso di cassa operativo positivo già nel 1995, secondo le stime riportate nella tabella 4.

Tabella 4: risultati economici di Enichem 1994-1997 — previsioni

	(miliardi di ITL)			
	1994	1995	1996	1997
Fatturato	9 917	8 504	7 550	8 043
Risultato operativo	723	818	912	1 095
Utili netti (perdite)	(1 700)	(912)	(219)	7
Flusso di cassa operativo	(47)	355	586	780

III. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

- (30) BP, nelle sue osservazioni, sostiene che la Commissione non aveva valide ragioni per separare il terzo conferimento di capitale dai primi due e che, quindi, queste tre misure devono essere considerate come un insieme. In particolare asserisce che la terza operazione è stata necessaria per rendere l'impresa attraente per gli operatori privati e che era troppo vicina ai primi due conferimenti per poterla considerare un'operazione distinta. I tre conferimenti, considerati nel loro insieme, non davano, sull'investimento totale, un rendimento sufficiente per un investitore privato e, pertanto, nel loro insieme dovrebbero essere considerati un aiuto di Stato.

⁽⁷⁾ Questo dato non comprende le riduzioni di capacità negli additivi (Ravenna), nei prodotti intermedi (Pedrengo), nella chimica fine (Villadossola), nel Terbond (Pisticci) e il 50 % della joint venture PVC.

- (31) BP sostiene, inoltre, che anche se la terza operazione dovesse essere considerata isolatamente, il rendimento dell'investimento non bastava a farne un investimento remunerativo. BP contesta alcune ipotesi e calcoli utilizzati dalla Commissione sia nella decisione del 27 luglio 1994 che negli atti sottoposti al Tribunale. Innanzitutto contesta che il metodo degli utili attualizzati (di seguito «DNP») sia generalmente accettato. In secondo luogo contesta alcune delle ipotesi utilizzate dalla Commissione nei calcoli del rendimento, sia per quanto riguarda il metodo del DNP che quello del flusso monetario scontato (di seguito «DCF»).
- (32) In particolare BP sostiene che: i) la Commissione ha calcolato gli effetti del rimborso del debito in modo sbagliato, avendo considerato rendimento anche il flusso di cassa destinato a rimborsare i debiti di Enichem, ii) la Commissione ha compreso nel calcolo del rendimento il valore contabile iniziale di Enichem, il che sarebbe incoerente con il metodo DCF utilizzato, e infine iii) il valore residuale attribuito a Enichem è eccessivo.
- (33) BP sostiene quindi che il terzo conferimento di capitale — una volta appurato che si tratta di un aiuto statale — deve essere valutato in base agli orientamenti per gli aiuti alla ristrutturazione, con particolare riguardo alla riduzione di capacità, che dovrebbe essere proporzionata all'ammontare dell'aiuto.
- (34) Il governo del Regno Unito, nelle sue osservazioni, sostiene che: i) il terzo conferimento di capitale non poteva essere distinto dai primi due perché è stato attuato immediatamente dopo, perché i tre conferimenti erano tutti parte di un'unica ristrutturazione in atto e perché Enichem non avrebbe potuto sopravvivere senza di esso. Inoltre sostiene che ii) nemmeno considerato isolatamente il terzo conferimento avrebbe soddisfatto il criterio dell'investitore privato operante in economia di mercato.
- (35) Secondo le autorità britanniche la situazione finanziaria di Enichem, all'epoca del terzo conferimento, non era solida e lo dimostra il fatto che la sola alternativa al conferimento era costituita dal fallimento dell'impresa. Inoltre il conferimento non era connesso unicamente alle necessità di nuovi investimenti dell'impresa ma era necessario per coprire i costi di ristrutturazione da essa sostenuti.
- (36) Pertanto il governo del Regno Unito sostiene il punto di vista di BP secondo cui il terzo conferimento deve essere considerato un aiuto di Stato — alla stessa stregua dei primi due — e valutato in conformità dei vigenti orientamenti in materia.

IV. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

- (37) Il governo italiano nella sua risposta sostiene che per quanto riguarda il terzo conferimento: i) i fondi apportati da ENI ad Enichem non sono da considerare risorse statali in quanto erano fondi generati dalle attività dell'impresa e non erogati dallo Stato, ii) i fondi sono stati erogati in circostanze che sarebbero state accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato, iii) in ogni caso, se i fondi dovessero essere considerati aiuto di Stato, si tratterebbe di un aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).
- (38) Per quanto riguarda il punto i), secondo le autorità italiane i fondi apportati da ENI ad Enichem non vanno considerati risorse statali. Secondo le autorità italiane, l'ENI ha ricevuto l'ultimo conferimento di capitale dallo Stato nel 1985. Da allora l'ENI non ha ricevuto dallo Stato nessun aumento di capitale.
- (39) Per capitalizzare Enichem l'ENI ha utilizzato risorse generate dalle sue attività remunerative, come la produzione e la distribuzione di petrolio. Pertanto i fondi contestati non possono essere considerati risorse di Stato ai sensi dell'articolo 87.
- (40) Per quanto riguarda il punto ii), le autorità italiane sostengono che l'ENI, nell'effettuare il terzo conferimento, ha agito come avrebbe fatto un normale investitore privato in analoghe circostanze. Di fatto, a loro avviso, l'operazione progettata doveva produrre un rendimento sufficiente per l'investimento. Esse rilevano altresì che, alla luce dei risultati effettivamente ottenuti da Enichem nel periodo cui si riferisce il piano, tali proiezioni si sono dimostrate prudenti.

- (41) Le autorità italiane sostengono inoltre che l'ENI ha apportato i fondi ad Enichem per salvaguardare il valore della sua partecipazione nella controllata e per massimizzare il valore della società in previsione della prima fase di privatizzazione (avvenuta nel novembre 1995).
- (42) Quanto ad iii), le autorità italiane sostengono che tali misure, se la Commissione dovesse considerarle come un aiuto di Stato, beneficerebbero della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), giacché erano finalizzate alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà.
- (43) Secondo le autorità italiane il piano di ristrutturazione presentato alla Commissione soddisfaceva le condizioni di compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. In particolare è evidente che il piano garantiva ad Enichem il ritorno alla redditività sulla base di ipotesi di mercato prudenti, si basava su misure di ristrutturazione interne ed era proporzionato agli obiettivi perseguiti. Le autorità italiane rilevano inoltre che le proiezioni economiche e finanziarie utilizzate nel piano sono state largamente superate dai risultati effettivi che si sono dimostrati molto migliori del previsto.

V. VALUTAZIONE DELLE MISURE COME AIUTO DI STATO

- (44) Per determinare se una misura di Stato costituisca aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, la Commissione esamina se:
- è concesso dallo Stato o mediante risorse statali,
 - falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo talune imprese,
 - incide sugli scambi tra Stati membri.

Presenza di risorse pubbliche

- (45) La Commissione ritiene che l'argomento avanzato dalle autorità italiane secondo cui i fondi erogati ad Enichem non erano fondi pubblici, in quanto apportati dall'ENI mediante risorse sue proprie, non possa essere accolto.
- (46) La Commissione fa osservare che il conferimento di capitale in esame è stato erogato dall'ENI, impresa che, all'epoca del provvedimento, apparteneva interamente al ministero del Tesoro. Il governo ne nominava il consiglio d'amministrazione, che a sua volta nominava la dirigenza di Enichem.
- (47) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, «per stabilire se un aiuto possa essere qualificato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 (attualmente 87, paragrafo 1), del trattato, non si deve distinguere tra le ipotesi in cui l'aiuto venga concesso direttamente dallo Stato e quelle in cui l'aiuto sia concesso da enti pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa»⁽⁸⁾.
- (48) Inoltre, un minore rendimento degli investimenti di ENI in Enichem avrebbe determinato un minore rendimento dell'investimento dello Stato in ENI. Ne consegue che, anche se i fondi apportati ad Enichem dall'ENI non provenivano direttamente dal bilancio dello Stato, può presumersi che si trattasse di fondi pubblici giacché lo Stato avrebbe rinunciato ad un reddito o ad un incremento di valore ammettendo che uno dei suoi enti di gestione, l'ENI, non ottenesse un rendimento adeguato da un investimento in una controllata, l'Enichem.
- (49) Pertanto, secondo la Commissione i fondi di cui alla presente decisione costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Favorire talune imprese

- (50) Secondo la Commissione una misura finanziaria concessa dallo Stato ad un'impresa che, in forme diverse, riduca gli oneri normalmente a suo carico, deve essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.

⁽⁸⁾ Causa C-305/89, Racc. 1991, pag. I-1603.

- (51) Nel caso di capitalizzazioni, la Commissione deve verificare se lo Stato apporta i fondi conformemente al comportamento di un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Se fossero apportati in condizioni diverse da quelle alle quali li apporterebbe un investitore privato operante in un'economia di mercato, procurerebbero un vantaggio economico al beneficiario, il quale, di fatto, li potrebbe utilizzare per finanziare costi ed investimenti senza dover ricorrere a prestiti di istituti finanziari né remunerare adeguatamente le risorse ottenute.
- (52) Aumenti di capitale sono eventi normali nella vita di una società, giacché possono servire per finanziare la crescita e gli investimenti della società stessa. Pertanto, il supporre che ogni aumento di capitale in un'impresa pubblica comporti aiuti di Stato porrebbe le imprese pubbliche in una posizione, sotto il profilo della concorrenza, meno favorevole rispetto a quelle private, il che contrasterebbe con l'articolo 295 del trattato.
- (53) Il principio della parità di trattamento tra imprese pubbliche e imprese private potrebbe, tuttavia, essere infranto nei casi in cui le imprese pubbliche ricevessero apporti di capitale a condizioni più favorevoli di quelle riservate alle imprese private. Per questo motivo la Commissione ha elaborato il principio dell'investitore privato in economia di mercato, che le consente di valutare se lo Stato apporta alle imprese risorse finanziarie in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato⁽⁹⁾. Tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle informazioni in possesso della Commissione al momento in cui ha luogo l'operazione.
- (54) Prima di procedere a tale valutazione occorre sottolineare che nella sentenza del 15 settembre 1998 il TPG aveva concluso che «esistevano seri indizi atti a sollevare dubbi circa la questione se i tre conferimenti di cui trattasi [...] non andassero considerati, in realtà, come una serie di conferimenti collegati, concessi nel contesto di un processo continuo di ristrutturazione che era iniziato nel 1992» (punto 179 della motivazione). Inoltre la Commissione non è stata in grado di presentare i calcoli effettuati allo scopo di concludere che il terzo conferimento soddisfaceva il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato (punti 191-193 della motivazione). Di conseguenza «la Commissione non era in grado, a conclusione di un primo esame [...] di superare tutte le difficoltà connesse alla questione se il terzo conferimento costituisse o meno» un aiuto di Stato (punto 197 della motivazione).
- (55) Nel presente caso non sussistono dubbi sulla natura di aiuto dei primi due conferimenti, la cui compatibilità con il mercato comune è stata esaminata nella decisione del 27 luglio 1994. La remunerazione dell'investimento dei due conferimenti non era sufficiente a soddisfare il criterio dell'investitore privato in economia di mercato. Tuttavia, nella decisione del 27 luglio 1994 la Commissione ha considerato dette misure come aiuto compatibile con il mercato comune alla luce delle azioni di ristrutturazione realizzate nel periodo 1991-1993. Il Tribunale non ha annullato questa parte della decisione e quindi la Commissione non deve né può rivedere quella valutazione.
- (56) Nelle particolari circostanze del presente caso la Commissione, conformandosi all'indicazione del Tribunale, può presumere che il terzo conferimento di capitale sia stato erogato nel contesto di un processo di ristrutturazione continuato. Ne consegue che la Commissione deve valutare questo terzo conferimento secondo gli stessi criteri applicati nella valutazione dei primi due conferimenti. Ciò significa che la Commissione è chiamata a verificare se le azioni di ristrutturazione, di cui non si tenne conto nell'esaminare i primi due conferimenti, sono tali da rendere applicabile l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), al terzo conferimento.

Effetti sugli scambi comunitari

- (57) Esiste un interscambio importante di prodotti chimici tra Stati membri. All'epoca del terzo conferimento, nel 1994, Enichem era la principale società chimica italiana e si classificava tra i primi dieci produttori chimici europei con una posizione di leader del mercato europeo occidentale per vari prodotti chimici. Secondo i dati consolidati del 1992, il 43,1 % della produzione totale di Enichem, del valore di 4 300 miliardi di ITL, veniva esportato in altri paesi europei.

⁽⁹⁾ Comunicazione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche operanti nel settore manifatturiero (GU C 307 del 13.11.1993).

- (58) Data la dimensione della società e l'importanza degli scambi di prodotti chimici tra Stati membri si può concludere che la misura incide sugli scambi tra Stati membri ⁽¹⁰⁾.

VI. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

- (59) Per valutare il terzo conferimento di capitale in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), quale elemento di un generale programma di ristrutturazione destinato a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria di Enichem, la Commissione deve riferirsi ai criteri per gli aiuti alla ristrutturazione in vigore all'epoca della notifica di detto conferimento, cioè nel 1994 ⁽¹¹⁾. Tali criteri sono quelli che figurano negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹²⁾. Secondo tali orientamenti, affinché la Commissione possa autorizzare le misure intese alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) le misure devono ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa a lungo termine;
 - ii) devono evitare indebite distorsioni di concorrenza;
 - iii) devono essere proporzionate ai costi e ai benefici della ristrutturazione ed essere limitate allo stretto necessario;
 - iv) il piano di ristrutturazione deve essere interamente realizzato;
 - v) l'attuazione del piano di ristrutturazione deve essere controllata dalla Commissione.
- (60) Soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni la Commissione può ritenere che gli effetti dell'aiuto non siano contrari all'interesse comunitario e può autorizzare l'aiuto in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). In particolare, il governo britannico e BP, nelle loro osservazioni, sostengono che la valutazione della condizione ii) dovrebbe essere particolarmente approfondita in riferimento alle contropartite.
- (61) Per quanto riguarda la condizione i), il piano addizionale del 1994 era chiaramente idoneo a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'Enichem, entro tempi ragionevoli. Il piano di ristrutturazione del 1994 si basava su un'accurata valutazione della posizione di Enichem sul mercato e nel contesto del gruppo ENI nonché su un esame dettagliato dei punti di forza e di debolezza dell'Enichem nei vari settori produttivi. Come precedentemente indicato, il miglioramento dell'efficienza economico-finanziaria doveva provenire principalmente dalle misure di ristrutturazione interna, vale a dire: drastica riduzione della capacità produttiva di Enichem (per effetto della chiusura di impianti, di dismissioni di imprese controllate, concentrazione sulle attività centrali redditizie), forte riduzione dei costi fissi e variabili (per effetto dei fortissimi tagli di personale, della riduzione del numero dei siti di produzione, della semplificazione della struttura organizzativa interna e così via) e riequilibrio dell'assetto finanziario della società. Inoltre, come già indicato nella decisione di avvio del procedimento ⁽¹³⁾, la Commissione ha verificato le stime su cui si era basato il piano di ristrutturazione del 1994 rispetto alle previsioni di sviluppo del mercato dell'epoca e ha concluso che erano prudenti, realistiche e ragionevoli. Le ipotesi riguardanti i fattori esterni che influenzavano la ristrutturazione erano generalmente riconosciute e rientravano nell'ambito delle aspettative medie di mercato.

⁽¹⁰⁾ Cfr. decisione del 16 marzo 1994, recante avvio di procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 (cfr. nota 2).

⁽¹¹⁾ Cfr. punto 100 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2). Al punto 15 della decisione di avvio del procedimento (cfr. nota 1) la Commissione ha fatto genericamente riferimento agli orientamenti per la ristrutturazione citando quelli pubblicati nel 1997 (che non modificano la politica stabilita negli orientamenti del 1994 salvo per il settore agricolo) e quelli del 1999. Tuttavia in base al punto 100 degli orientamenti pubblicati nel 1999 è indubbio che l'unico testo pertinente nel presente caso è quello del 1994.

⁽¹²⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

⁽¹³⁾ Cfr. nota 1.

- (62) Fondata su previsioni particolarmente prudenti, la ristrutturazione mirava al ripristino di una solida redditività già dal 1997, salvaguardando una situazione economica e finanziaria solida da quel momento in poi. Nel 1997 Enichem avrebbe dovuto registrare utili per la prima volta. Il risultato operativo doveva aumentare da 500 miliardi di ITL alla fine del 1993 a 1 100 miliardi alla fine del 1997. I costi fissi dovevano passare da 3 229 miliardi alla fine del 1993 a circa 1 845 miliardi alla fine del 1997. Il flusso di cassa operativo e il flusso di cassa generale dovevano aumentare rispettivamente da - 836 miliardi di ITL e - 1 636 miliardi alla fine del 1993 a + 780 miliardi e + 404 miliardi nel 1997. Il debito finanziario netto e il rapporto debito/capitale proprio dovevano passare rispettivamente da 8 578 miliardi di ITL e 2,9 alla fine del 1993 a 3 492 miliardi e 1,3 nel 1997. È inoltre importante rilevare che i risultati programmati dovevano realizzarsi nel contesto di una riduzione del fatturato di Enichem. Questo elemento conferma che la ristrutturazione si basava prevalentemente sulle misure interne senza fornire all'Enichem i mezzi artificiali per attuare una politica aggressiva di espansione. Infine, previsioni ragionevolmente favorevoli presentate alla Commissione indicavano che l'efficienza economico-finanziaria dell'Enichem doveva essere ripristinata anche per gli anni successivi al 1997.
- (63) Come detto precedentemente, le previsioni economiche alla base delle stime corrispondevano a quelle generalmente riconosciute o erano persino più prudenti. Ciò è stato confermato dal fatto che nel 1995 quando le condizioni di mercato sono migliorate la ristrutturazione si è dimostrata più efficace del previsto. In realtà l'Enichem ha ottenuto risultati migliori di quelli previsti nel piano. Questi elementi non si conoscevano quando è stata pianificata la ristrutturazione e non devono in linea di principio essere utilizzati per valutare se il piano fosse idoneo a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'Enichem; essi confermano, nondimeno, che il piano si basava su ipotesi di mercato ragionevoli e che la ristrutturazione è stata sostanzialmente ed efficacemente realizzata. Per converso, alla luce delle azioni di ristrutturazione intraprese dall'Enichem e dei risultati economici conseguentemente ottenuti non si può affermare che il processo di ristrutturazione dell'Enichem non fosse inteso a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine della società.
- (64) Infine va ricordato che né il governo del Regno Unito né la BP, che hanno presentato osservazioni nel corso del presente procedimento, hanno significativamente contestato la finalità del processo di ristrutturazione, e cioè che fosse destinato a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'Enichem, ma hanno invece insistito sul fatto che tale processo doveva essere collegato ad una riduzione della capacità.
- (65) Si può quindi concludere che poteva ragionevolmente prevedersi che le varie azioni di ristrutturazione e i conferimenti di capitale realizzati in favore dell'Enichem avrebbero ripristinato l'efficienza economico-finanziaria della società e che esse di fatto l'hanno ripristinata. Di conseguenza la condizione i) degli orientamenti della Commissione è soddisfatta.
- (66) La condizione ii) esige che si evitino indebite distorsioni della concorrenza. Teoricamente ogni aiuto accordato da uno Stato ad un'impresa produce un'indebita distorsione della libera concorrenza dal momento che pone l'impresa beneficiaria in una situazione economica più favorevole rispetto ai suoi concorrenti. A questo proposito è di particolare rilievo il fatto che la concessione dell'aiuto sia controbilanciata da una riduzione di capacità.
- (67) In tal senso, tanto il governo britannico quanto BP sostengono che se si considera aiuto di Stato il terzo conferimento, le riduzioni di capacità su cui la Commissione ha basato la decisione del 27 luglio 1994 non sarebbero più bastate per soddisfare il criterio ii). Come prospettato dalle osservazioni di BP, poiché il terzo conferimento era quasi il doppio dei primi due, anche i vantaggi della ristrutturazione dovevano quasi raddoppiarsi. Di fatto, nella decisione del 27 luglio 1994, la Commissione si era basata, nella sua valutazione, sul presupposto che soltanto i primi due conferimenti costituissero aiuti di Stato e aveva ritenuto le riduzioni di capacità proporzionate all'importo dell'aiuto contenuto in tali conferimenti. Considerando aiuto anche il terzo conferimento, le chiusure indicate da Enichem nel piano di ristrutturazione non sarebbero più bastate per soddisfare il criterio summenzionato.
- (68) Nella fattispecie, come è stato illustrato nella decisione del 27 luglio 1994, i primi due conferimenti dovevano servire per eliminare le capacità produttive e chiudere gli impianti individuati nel piano di ristrutturazione originale, che sono stati indicati nella decisione del 27 luglio 1994 e sono riportati nella tabella 2 della presente decisione.

- (69) La Commissione ha considerato la riduzione di capacità derivante da tali chiusure proporzionata all'aiuto versato ad Enichem tramite le due capitalizzazioni. Ha ritenuto infatti che una riduzione complessiva di capacità di 1 152 Kt/anno, come quella indicata nella tabella 2, insieme alla riduzione dell'organico di circa 7 000 unità (di cui 2 100 direttamente connesse alla chiusura degli impianti indicati) fossero sufficienti per soddisfare, per i primi due conferimenti, il criterio ii) degli orientamenti. Va rilevato, inoltre, che nessun interveniente ha contestato la proporzionalità della riduzione di capacità all'ammontare dell'aiuto erogato tramite i primi due conferimenti.
- (70) La Commissione osserva che il terzo conferimento era legato ad analoghe azioni di ristrutturazione che l'Enichem doveva attuare in termini di riduzione della capacità e tagli dei costi. Ciò è evidente se si confronta la riduzione della capacità e le chiusure connesse alle azioni di ristrutturazione da realizzare tra il 1991 e il 1993 in relazione ai primi due conferimenti di capitale (tabella 2) con la riduzione di capacità e la chiusura di impianti da realizzare nel periodo 1994-1997 in relazione al terzo conferimento di capitale (tabella 3). In realtà nel primo caso a fronte di un conferimento complessivo di 1 794 miliardi di ITL l'Enichem doveva ridurre la propria capacità di circa 1 152 Kt/anno. Nel secondo caso, a fronte di un conferimento di 3 000 miliardi di ITL (meno del doppio dei primi due) l'Enichem intendeva realizzare una riduzione di capacità probabilmente superiore al doppio della riduzione programmata per i primi due conferimenti.
- (71) Come detto sopra, il piano 1994-1997 era finalizzato alla dismissione di attività a valle del polietilene, PET, chimica fine, alcune attività sugli elastomeri di minore importanza (principalmente nitrile e policloroprene), fibre (acrilico, poliestere e termo-bonded) e detergenti. Nel complesso con tali dismissioni si dovevano ottenere riduzioni della capacità di Enichem almeno di Kt 2 083/anno, il che equivale ad un pò meno del doppio della riduzione connessa ai primi due conferimenti. Tale cifra non include tuttavia gli impianti da chiudere, di cui la Commissione non conosceva la capacità (tabella 3). Se si tiene conto della chiusura di detti impianti, è molto probabile che la riduzione totale di capacità sia notevolmente superiore al doppio di quella prevista nel primo piano.
- (72) Lo stesso vale per le iniziative da prendere in tema di riduzione dei costi fissi e in particolare dei costi di personale. Anche questa azione può considerarsi proporzionata all'ammontare della nuova ricapitalizzazione. Di fatto i primi due conferimenti dovevano accompagnarsi a una riduzione dell'organico di circa 7 000 unità. Il terzo conferimento era connesso ad una riduzione di circa 16 000 unità, pur essendo inferiore al doppio del totale dei primi due.
- (73) Tenendo conto di ciò, la Commissione conclude che la ristrutturazione dell'Enichem non ha prodotto indebite distorsioni di concorrenza e soddisfa così la condizione ii) degli orientamenti sugli aiuti per la ristrutturazione.
- (74) La condizione iii) esige che gli aiuti siano proporzionati ai costi e ai benefici della ristrutturazione: per poter essere dichiarato compatibile, l'aiuto di Stato deve essere limitato al minimo necessario per finanziare il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria e non deve essere utilizzato per espandere la produzione, se non nella misura necessaria a ripristinare la redditività dell'impresa.
- (75) Secondo il piano di ristrutturazione presentato, il terzo aumento di capitale doveva migliorare la situazione finanziaria dell'Enichem e ridurre il rapporto debito/capitale proprio. Se l'importo del capitale apportato fosse stato eccessivo, Enichem sarebbe stata in condizioni di finanziare politiche commerciali aggressive, grazie ad un eccesso di risorse apportate dal suo azionista. Va rilevato tuttavia che il piano non prevedeva che i debiti finanziari di Enichem venissero azzerati nel periodo cui si riferiva — il che sarebbe stato eccessivo. Il piano prevedeva invece la riduzione dell'indebitamento di Enichem da 8 600 miliardi di ITL nel 1993 a 3 500 miliardi alla fine del 1997, con un rapporto debito/capitale proprio pari a 0,57.

- (76) La riduzione del debito doveva essere ottenuta grazie all'aumento di capitale ma anche ai proventi delle dismissioni che alla fine del 1995 già ammontavano a 2 500 miliardi di ITL circa e al flusso di cassa generato all'interno. L'insieme di tutte queste risorse doveva portare il rapporto debito/capitale proprio a 0,57, che può considerarsi un rapporto normale e sicuro per il settore in cui opera la società. Tale livello non può essere assolutamente considerato troppo basso, giacché ha lasciato all'Enichem oneri finanziari elevati da pagare.
- (77) La Commissione pertanto è del parere che l'aiuto erogato non abbia apportato ad Enichem un eccesso di liquidità non connesso al processo di ristrutturazione e atto a contribuire al finanziamento di operazioni commerciali o finanziarie aggressive non necessarie alla ristrutturazione; al contrario il piano prevedeva una riduzione del fatturato, della capacità produttiva, degli investimenti e della spesa per R & S. Questa conclusione è altresì implicita nell'osservazione di BP che tutto il flusso di cassa generato dall'Enichem nel periodo 1994-1998 era destinato ad essere utilizzato per ridurre i debiti e non per finanziare altri investimenti. Da tale osservazione discende che BP, in base all'analisi economica da essa effettuata, doveva essere consapevole del fatto che il conferimento di capitale non avrebbe potuto fornire ad Enichem i mezzi finanziari per attuare politiche commerciali di espansione.
- (78) Quanto alla tesi di BP secondo cui subito dopo l'approvazione dell'aiuto Enichem costituì una joint-venture con Union Carbide contravvenendo in tal modo alla condizione di cui al criterio iii), la Commissione osserva che la joint-venture operava nella produzione di polimeri che costituiva per l'appunto una delle attività centrali di Enichem individuate nel piano di ristrutturazione. In tal senso, la joint-venture deve essere considerata intrinseca al piano di ristrutturazione stesso e non una misura di aumento della capacità. Essendo la produzione di polimeri considerata da Enichem un'attività centrale, la società ha scelto una strategia atta ad aumentare la sua efficienza, costituendo la joint-venture con un socio in grado di apportare vantaggi tecnologici significativi senza aumentare la sua capacità complessiva e consolidando così la sua efficienza.
- (79) La costituzione della joint-venture, pertanto, non contraddice la condizione iii).
- (80) La condizione iii) esige inoltre che il beneficiario contribuisca in maniera significativa al finanziamento della ristrutturazione. Come è stato illustrato nella parte II, il piano di ristrutturazione connesso al terzo conferimento prevedeva chiusure di impianti e dismissioni significative da realizzarsi nel periodo 1994-1995 per circa 2 500 miliardi di ITL vale a dire per un importo superiore all'80 % dell'ammontare del conferimento. Inoltre Enichem avrebbe finanziato la propria ristrutturazione anche con il flusso di cassa operativo che, come sopra indicato, si prevedeva consistente. Alla luce di quanto precede, è opinione della Commissione che il piano di ristrutturazione di Enichem comportasse una partecipazione significativa della società ai costi della propria ristrutturazione, in linea con quanto richiesto dagli orientamenti comunitari in materia.
- (81) Considerato quanto precede, la Commissione è del parere che il piano di ristrutturazione dell'Enichem abbia comportato una significativa partecipazione della società ai costi della sua ristrutturazione in ottemperanza alla condizione iii) degli orientamenti comunitari per gli aiuti alla ristrutturazione.
- (82) Per quanto riguarda le condizioni iv) e v), esse sono irrilevanti nel presente caso in quanto l'analisi della Commissione è effettuata quando le operazioni di ristrutturazione dovevano essere già completate. Basta quindi che la Commissione verifichi che il piano di ristrutturazione è stato effettivamente attuato. Dalle informazioni di cui dispone, la Commissione è in grado di affermare che il piano di ristrutturazione del 1994 è stato sostanzialmente attuato nei tempi prestabiliti come è dimostrato dal risultato effettivo presentato da Enichem e dalla situazione economica attuale dell'impresa.

- (83) La Commissione pertanto considera che, essendo soddisfatte tutte le condizioni stabilite dagli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, gli elementi di aiuto di Stato contenuti nella ristrutturazione dell'Enichem sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

VII. CONCLUSIONE

- (84) La Commissione, sulla base di quanto precede, ritiene che la capitalizzazione di 3 000 miliardi di ITL effettuata dall'ENI in favore di Enichem è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato contenuto nella capitalizzazione di 3 000 miliardi di ITL effettuata nel 1994 dall'ENI in favore di Enichem SpA è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2002

che fissa norme specifiche per l'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio per quanto concerne i tenori massimi e i metodi d'analisi di talune biotossine marine in molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini

[notificata con il numero C(2002) 1001]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/225/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare il capitolo V, paragrafi 3 e 5, dell'allegato,

considerando quanto segue:

- (1) Il capitolo V, punto 7, dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE stabilisce che i consueti metodi di analisi biologica non devono dare reazione positiva alla presenza di veleno diarroico («Diarrhetic Shellfish Poisoning» — DSP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente).
- (2) È scientificamente provato che alcune biotossine marine quali quelle del complesso DSP [acido okadaico (OA) e dinophysitossine (DTX)], come pure le yessotossine (YTX), le pectenotossine (PTX) e gli azaspiracid (AZA), costituiscono un grave rischio per la salute umana qualora presenti oltre certi limiti nei molluschi bivalvi, negli echinodermi, nei tunicati o nei gasteropodi marini.
- (3) Alla luce di recenti studi scientifici, è ora possibile stabilire i tenori massimi e i metodi d'analisi per queste biotossine.
- (4) I tenori massimi e i metodi d'analisi devono essere armonizzati e attuati dagli Stati membri per proteggere la salute umana.
- (5) Oltre ai metodi di analisi biologica, saranno accettati metodi alternativi di rilevamento, quali metodi chimici e test in vitro, purché sia dimostrato che le prestazioni dei metodi prescelti non sono meno efficaci di quelle del metodo biologico e che la loro applicazione fornisce un livello equivalente di tutela della salute pubblica.

(6) I tenori massimi proposti si basano su dati provvisori e dovranno essere riesaminati quando saranno disponibili nuovi risultati scientifici.

(7) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce i tenori massimi di biotossine marine del complesso DSP (acido okadaico e dinophysitossine), yessotossine, pectenotossine e azaspiracid, nonché i metodi d'analisi da impiegare per la loro determinazione. Si applica a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano immediato o ad ulteriore lavorazione prima del consumo.

Articolo 2

Il tenore massimo complessivo di acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine negli animali di cui all'articolo 1 (corpo intero o parti consumabili separatamente) è fissato a 160 µg di equivalente acido okadaico/kg. I metodi d'analisi sono definiti nell'allegato.

Articolo 3

Il tenore massimo di yessotossine negli animali di cui all'articolo 1 (corpo intero o parti consumabili separatamente) è fissato a 1 mg di equivalente yessotossina/kg. I metodi d'analisi sono definiti nell'allegato.

Articolo 4

Il tenore massimo di azaspiracid negli animali di cui all'articolo 1 (corpo intero o parti consumabili separatamente) è fissato a 160 µg di equivalente azaspiracid/kg. I metodi d'analisi sono definiti nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

Articolo 5

Nel caso in cui i risultati delle analisi condotte dimostrino discrepanze tra i diversi metodi, il metodo di riferimento è il biotest sui topi.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

METODI DI DETERMINAZIONE

Metodi biologici

Una serie di procedure di biotest sui topi, che differiscono nella parte test (epatopancreas o corpo intero) e nei solventi utilizzati per le fasi di estrazione e purificazione, può essere utilizzata per la determinazione delle tossine di cui all'articolo 1. Sensitività e selettività dipendono dalla scelta dei solventi utilizzati per le fasi di estrazione e purificazione e di ciò occorre tenere conto in sede di decisione del metodo da utilizzare al fine di coprire l'intera gamma di tossine.

Un unico biotest sui topi, che comporta estrazione di acetone, può essere utilizzato per individuare acido okadaico, dinophysitossine, pectenotossine e yessotossine. Il test può essere, se necessario, completato mediante fasi di separazione liquido/liquido con acetato d'etile/acqua o diclorometano/acqua per eliminare potenziali interferenze. L'individuazione di azaspiracidi a livello regolamentare mediante tale procedura richiede l'impiego del corpo intero nella porzione test.

Per ogni test occorre utilizzare tre topi. La morte di due topi su tre entro 24 ore dall'inoculazione in ciascuno di essi di un estratto equivalente a 5 g di epatopancreas o 25 g del corpo intero deve essere considerato un risultato positivo della presenza di una o più delle tossine di cui all'articolo 1 a livelli superiori a quelli fissati dall'articolo 2, dall'articolo 3 e dall'articolo 4.

Un biotest sui topi con estrazione di acetone mediante separazione liquido/liquido con etere etilico può essere utilizzato per individuare acido okadaico, tossine da dinoflagellate e pectenotossine, ma non per individuare yessotossine e azaspiracidi in quanto perdite di tali tossine possono verificarsi nella fase di separazione. Per ogni test occorre utilizzare tre topi. La morte di due topi su tre entro 24 ore dall'inoculazione in ciascuno di essi di un estratto equivalente a 5 g di epatopancreas o 25 g del corpo intero deve essere considerato un risultato positivo della presenza di acido okadaico, tossine da dinoflagellate e pectenotossine a livelli superiori a quelli di cui all'articolo 2.

Il biotest sui ratti può individuare acido okadaico, tossine da dinoflagellate e azaspiracidi. Per ogni test occorre utilizzare tre ratti. Una reazione diarrogena dei tre ratti è considerata risultato positivo della presenza di acido okadaico, tossine da dinoflagellate e azaspiracidi a livelli superiori a quelli di cui all'articolo 2 e all'articolo 4.

Metodi alternativi di determinazione

Una serie di metodi quali la cromatografia liquida ad alto rendimento (HPLC) con determinazione fluorimetrica, la cromatografia liquida (LC)-spettrometria di massa (MS), immunosaggi e test funzionali quali il test di inibizione della fosfatasi possono essere utilizzati come metodi alternativi o complementari ai metodi di prova biologici a condizione che, da soli o in combinazione, siano in grado di determinare almeno i seguenti analoghi:

- acido okadaico e tossine da dinoflagellate: può risultare necessaria una fase idrolitica per individuare la presenza di DTX3,
- pectenotossine: PTX1 e PTX2,
- yessotossine: YTX, 45 OH YTX, Homo YTX, e 45 OH Homo YTX,
- azaspiracidi: AZA1, AZA2 e AZA3.

Se vengono scoperti nuovi analoghi che rivestono importanza per la sanità pubblica, occorre includerli nell'analisi. Dovranno essere disponibili degli standard prima che sia possibile l'analisi chimica. La tossicità complessiva è calcolata valendosi di fattori di conversione basati sui dati di tossicità disponibili per ciascuna tossina.

Le caratteristiche di rendimento di tali metodi devono essere definite e convalidate da un protocollo concordato a livello internazionale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2002

che stabilisce speciali controlli sanitari applicabili alla raccolta e alla lavorazione di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno amnesico («Amnesic Shellfish Poison» — ASP) che superi il limite fissato dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 1009]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/226/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'ultimo paragrafo del capitolo V, dell'allegato,

considerando quanto segue:

- (1) Il capitolo V, punto 7, lettera a), dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE prevede che il tenore complessivo di veleno amnesico (ASP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente) non deve superare i 20 mg/kg di acido domoico (AD) valendosi del metodo della cromatografia liquida ad alto rendimento (HPLC).
- (2) Per i molluschi bivalvi delle specie *Pecten maximus* e *Pecten jacobaeus*, gli studi scientifici hanno mostrato che con una concentrazione di AD nel corpo intero compresa tra 20 e 250 mg/kg, in determinate condizioni restrittive, la concentrazione di AD nel muscolo adduttore e/o nelle gonadi destinati al consumo umano è di regola inferiore al limite dei 20 mg/kg.
- (3) Alla luce di studi recenti, è opportuno stabilire, unicamente per la fase della raccolta e solo per i molluschi bivalvi appartenenti alla specie di cui sopra, un tenore di ASP superiore a quello stabilito dalla direttiva 91/492/CEE per quanto riguarda il corpo intero.
- (4) Spetta alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare gli stabilimenti a svolgere la preparazione specifica di detti molluschi bivalvi e di verificare l'applicazione soddisfacente delle procedure di «autocontrolli sanitari» di cui all'articolo 6 della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE.

(5) Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate quando le prove scientifiche indicheranno la necessità di introdurre altri controlli sanitari, o di modificare i parametri stabiliti allo scopo di tutelare la sanità pubblica.

(6) I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga al punto 7, lettera a), del capitolo V, dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, gli Stati membri possono autorizzare la raccolta di molluschi bivalvi delle specie *Pecten maximus* e *Pecten jacobaeus* con una concentrazione di acido domoico (AD) nel corpo intero superiore a 20 mg/kg ma inferiore a 250 mg/kg, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2.
2. I requisiti cui si riferisce il paragrafo 1 sono i seguenti:
 - a) i molluschi devono essere soggetti alle condizioni di raccolta previste dall'allegato alla presente decisione;
 - b) devono essere trasportati in contenitori o veicoli, sigillati su istruzione dell'autorità competente, e inviati direttamente dalle zone di produzione ad uno stabilimento approvato autorizzato a effettuare la preparazione specifica di detti molluschi, che comporta l'asportazione dell'epatopancreas, dei tessuti molli o di altre eventuali parti contaminate non conformi alle specifiche previste al punto 2 dell'allegato. L'autorità competente deve trasmettere alla Commissione europea e agli Stati membri un elenco degli stabilimenti autorizzati;
 - c) devono essere corredati di un documento di registrazione emesso dall'autorità competente, per ogni partita, che sia conforme ai requisiti previsti al capitolo II, punto 6, dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE e che specifichi la parte o le parti anatomiche che possono essere sottoposte a lavorazione per il consumo umano. Non è consentita un'autorizzazione di trasporto permanente concessa dall'autorità competente;

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

d) dopo rimozione totale dell'epatopancreas, dei tessuti molli e di eventuali altre parti contaminate, non devono contenere nel muscolo adduttore e/o nelle gonadi destinati al consumo umano un tenore di ASP identificabile con il metodo HPLC superiore a 20 mg/kg di AD.

Articolo 2

1. Ogni partita del prodotto finale deve essere sottoposta a prova dallo stabilimento autorizzato. Ogni campione, quale definito nell'allegato, il quale superi i 20 mg/kg di AD comporta la distruzione dell'intera partita, sotto il controllo dell'autorità competente.

2. Epatopancreas, tessuti molli ed eventuali altre parti tossiche che superino i tenori fissati al punto 2 dell'allegato (compreso il prodotto finale che superi i 20 mg/kg di AD), devono essere distrutti sotto il controllo dell'autorità competente.

3. L'autorità competente garantisce che gli «autocontrolli sanitari» previsti all'articolo 6 della direttiva 91/493/CEE del Consiglio si applichino alla preparazione di cui all'articolo 1,

punto 2, lettera b), della presente decisione. Il produttore informa l'autorità competente di eventuali risultati nel prodotto finito non conformi al capitolo V, punto 7, lettera a), dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE.

Articolo 3

Le disposizioni della presente decisione sono riesaminate alla luce dei progressi scientifici.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Non è ammessa la raccolta di molluschi bivalvi delle specie *Pecten maximus* e *Pecten jacobaeus* qualora si verifichi un caso di tossicità attiva da ASP nelle acque delle zone di produzione, come stabilito dal capitolo VI, punto 2, dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE.
 2. Si può applicare un regime di raccolta limitata di molluschi con una concentrazione di AD nel corpo intero superiore a 20 mg/kg se due analisi consecutive dei campioni, prelevati a intervalli compresi fra 1 e non più di 7 giorni, mostrano che la concentrazione nell'intero mollusco è inferiore a 250 mg/kg e la concentrazione di AD nelle parti destinate al consumo umano, che devono essere esaminate separatamente, è inferiore a 4,6 mg/kg. Le analisi del corpo intero saranno eseguite su un omogenato di 10 molluschi. L'analisi delle parti commestibili sarà eseguita su un omogenato di 10 parti individuali.
 3. I punti di campionamento sono stabiliti dall'autorità competente per far sì che i molluschi soddisfino i requisiti di cui al punto 2 del presente allegato. Una volta consentita la raccolta, la frequenza di campionamento per la determinazione dell'AD nei molluschi (corpo intero, come pure muscolo adduttore e gonadi separatamente) è di un minimo settimanale. La raccolta potrà continuare se i risultati saranno conformi ai requisiti del punto 2.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2002****che riconosce la creazione e la corretta entrata in funzione del sistema di controllo della buona prassi di laboratorio (BPL)**

(2002/227/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/662/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) dell'OCSE e sui programmi di controllo della conformità tra la Comunità europea e lo Stato di Israele ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

sentito il comitato speciale nominato dal Consiglio,

considerando quanto segue:

- (1) Durante le prime due riunioni del comitato misto UE-Israele istituito dall'accordo, tenutesi rispettivamente il 27 novembre 2000 e il 16 novembre 2001, si è effettuato un esame approfondito della creazione del sistema israeliano di controllo della BPL.
- (2) Le informazioni complementari chieste dai servizi della Commissione sono state fornite in tempo dall'autorità israeliana per l'accreditamento dei laboratori (ISSARE), che funge da autorità nazionale di controllo della BPL.

- (3) A norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, si può mettere fine al periodo iniziale purché la Comunità abbia confermato la creazione e il buon funzionamento del sistema israeliano di controllo della BPL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La Comunità riconosce che il sistema israeliano di controllo della BPL è stato creato ed è entrato correttamente in funzione nel periodo iniziale dell'accordo. Si può quindi mettere fine a detto periodo iniziale per passare alla fase operativa dell'accordo entro e non oltre il 1° maggio 2002.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 263 del 9.10.1999, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2002****relativa all'accettazione di cinque centri di prova israeliani risultati conformi ai requisiti della buona prassi di laboratorio (BPL) nei rispettivi settori di competenza**

(2002/228/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/662/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) dell'OCSE e sui programmi di controllo della conformità tra la Comunità europea e lo Stato di Israele ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

sentito il comitato speciale nominato dal Consiglio,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alle verifiche effettuate dagli ispettori designati dalla CE tra il 28 marzo 1996 e il 1° gennaio 2000, a norma dell'articolo 12 dell'accordo sul reciproco riconoscimento dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) dell'OCSE e sui programmi di controllo della conformità tra la Comunità europea e lo Stato di Israele,

cinque centri di prova israeliani sono risultati conformi ai requisiti BPL nei rispettivi settori di competenza.

- (2) A norma dell'articolo 12 dell'accordo, la Comunità deve accettare i cinque centri di prova suddetti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La Comunità accetta i cinque centri di prova israeliani elencati in allegato, risultati conformi ai requisiti BPL nei rispettivi settori di competenza.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 263 del 9.10.1999, pag. 6.

ALLEGATO

Centri di prova israeliani risultati conformi ai requisiti BPL e rispettivi settori di competenza**Agan Chemical Manufacturers Ltd**

Analytical Laboratory
77102 Ashdod, Israel
Settore di competenza: prove fisico-chimiche

Aminolab Ltd

Analytical Laboratory Services
Weizmann Science Park
76326 Rehovot, Israel
Settore di competenza: chimica analitica e clinica

Analyst Research Laboratories

Hamanov Street 3
76111 Rehovot, Israel
Settore di competenza: prove fisico-chimiche e chimica analitica e clinica

Harlan Biotech Israel Ltd

Kiryat Weizmann, Building #13B
76326 Rehovot, Israel
Settore di competenza: studi di tossicità

Makteshim Chemical Works Ltd

Physicochemical Research
84100 Beer Sheva, Israel
Settore di competenza: fisica-chimica
